


2020

03

 ANACAP

QUADERNI SULLA FISCALITA' LOCALE



B) GIURISPRUDENZA

- Il giudice naturale in pendenza di appello avverso una sentenza delle commissioni tributarie provinciali. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 1822 del 13 marzo 2020.....pag. 4
- Legittimo l'avviso pubblico a manifestare interesse. TAR Marche, Sez. I, Sentenza n. 187 del 13 marzo 2020.....pag. 13
- Il sistema AVCPASS per provare l'idoneità dei requisiti. TAR Lazio, Sez. II ter, Sentenza n. 3633 del 24 marzo 2020.....0pag. 17
- Sulla procedura informale per gli affidamenti sotto i 40mila euro. TAR Puglia, Sez. III, Sentenza n. 326 del 13 marzo 2020.....pag. 22
- La nuova IMU: titolarità passiva dell'imposta. Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 7227 del 13 marzo 2020.....pag. 32
- Illegittimità dell'atto di accertamento ICI sottoscritto dal funzionario responsabile. Cassazione Civile, Sez. Tributaria, Sentenza n. 6697 del 10 marzo 2020.....pag. 36
- Sull'esenzione dal pagamento dell'ICI. Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 7502 del 25 marzo 2020.....pag. 42

C) PRASSI

- MEF: Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020.....pag. 46
- ARERA: Deliberazione n. 102/2020/R/RIF del 26 marzo 2020.....pag. 53

D) ANACAP

- Le iniziative di ANACAP a sostegno delle Aziende del Settore dall'inizio dell'emergenza COVID-19.....pag. 66
-

B) GIURISPRUDENZA**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, SENTENZA N. 1822 DEL 13 MARZO 2020.**
IL GIUDICE NATURALE IN PENDENZA DI APPELLO AVVERSO UNA SENTENZA
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI.

La pronuncia in commento afferma che il giudice naturale, precostituito per legge, competente a trattare gli appelli avverso sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali è la Commissione Tributaria Regionale non la sezione distaccata di essa.

Il Collegio ha ribadito che, ai sensi dell'art. 25, comma 1, Cost., “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge” e, per tale ragione, afferma la competenza delle CTR richiamando quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale stabilisce che la giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 545 del 1992.

Di conseguenza, il giudice precostituito per legge, vale a dire il giudice "naturale", a trattare gli appelli avverso decisioni emesse dalle commissioni tributarie provinciali di una determinata regione è la commissione tributaria regionale, non la sezione staccata di essa, anche ove quest'ultima, per criteri interni di riparto, operi in un determinato ambito territoriale.

In definitiva, il rapporto tra commissione tributaria regionale e sezione staccata della stessa non si traduce una questione di competenza, ma concerne la ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio, in relazione alla quale il presidente della commissione tributaria regionale svolge le funzioni attribuitegli dall'art. 2, comma 2, del D.M. 6 giugno 2000.

Di seguito la sentenza in commento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6821 del 2019, proposto dall'Ordine degli Avvocati di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora e Cosimo Rampino, con domicilio digitale come da Pec Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Giustizia e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

la Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Pezzuto, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Puglia, Sede di Bari, Sezione Seconda, n. 836 del 17 giugno 2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Giustizia e della Commissione Tributaria Regionale della Puglia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2020 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l'avvocato Luciano Ancora, per sé e su delega dell'avvocato Pierpaolo Pezzuto, l'avvocato Cosimo Rampino e l'avvocato dello Stato Daniela Canzoneri;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il T.a.r. per la Puglia, Sede di Bari, Seconda Sezione, con la sentenza 17 giugno 2019, n. 836, ha respinto il ricorso proposto dall'Ordine degli Avvocati di Lecce avverso il decreto n. 48 del 12 novembre 2018, con cui il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha disposto il trasferimento presso la sede centrale di Bari di tutti gli appelli iscritti a ruolo nell'anno 2015 nelle sezioni distaccate di Lecce e di Taranto per i quali non è stata ancora fissata udienza, nonché avverso gli atti ad esso presupposti, tra cui la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 9 del 1 dicembre 2015.

Di talché, l'Ordine degli Avvocati di Lecce ha interposto appello avverso tale sentenza, articolando i seguenti motivi di impugnativa:

Error in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Violazione di legge. Violazione del giudice naturale art. 25 Costituzione. Violazione dei principi della L. n. 247 del 2012. Eccesso di potere.

Il giudice di primo grado, erroneamente, avrebbe ritenuto insussistente la violazione del principio del giudice naturale, in considerazione del fatto che le sedi distaccate non devono considerarsi sedi autonome.

Il potere organizzativo del presidente della CTR non potrebbe comprendere la facoltà di estromettere il giudice legittimamente individuato dall'esercizio dell'attività giurisdizionale, in quanto, una volta intervenuta l'investitura, il soggetto investito acquisterebbe la qualità di giudice naturale, o comunque predeterminato, unico organo competente a conoscere e decidere sulla specifica domanda di giustizia avanzata dal soggetto interessato, mentre l'iniziativa assunta dal Presidente della CTR Puglia sarebbe destinata a sottrarre una moltitudine di soggetti al proprio giudice precostituito.

Il Presidente della CTR avrebbe potuto individuare, in relazione a nuove controversie, un diverso giudice, ma mai avrebbe potuto incidere sui procedimenti giudiziari in corso.

Lo spostamento dei procedimenti in corso dalla sede di Lecce alla sede di Bari, comunque, comporterebbe un concreto e grave pregiudizio in termini di diritto di difesa.

Il decreto 6 giugno 2000 individuerebbe una vera e propria competenza territoriale della sezione staccata di Lecce. Una volta istituita, la Sezione di Lecce opera nell'ambito di Lecce e di Brindisi e, quindi, è destinata a ricevere gli appelli delle sentenze rese dalle CTP di Lecce e di Brindisi e, trattandosi di competenza del giudice di appello, non potrebbe esserci un foro alternativo.

Il D.P. n. 48 del 2018 non avrebbe tenuto conto delle opzioni e delle opportunità previste dalla legge per mantenere nella sede leccese i ricorsi iscritti nel ruolo del 2015, atteso che più logico ed aderente al principio di proporzionalità sarebbe stato il ricorso all'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 545 del 1992, secondo cui, con decreto ministeriale, il numero delle sezioni di ciascuna commissione potrebbe essere adeguato in relazione al flusso medio dei processi.

La normativa in materia evidenzerebbe la volontà di agevolare il cittadino-contribuente nell'esercizio del diritto di difesa, creando proprio le sezioni distaccate delle commissioni regionali, che comportano il minor sacrificio possibile, in termini di costi e tempi, per il privato e per il professionista.

Una domanda di giustizia formulata confidando negli orientamenti giurisprudenziali favorevolmente espressi dalla CTR di Lecce potrebbe ricevere una diversa risposta dalla CTR di Bari, ponendo il difensore nella difficoltà di spiegare al proprio assistito la diversa posizione assunta da un giudice diverso da quello preindividuato, presso cui era stata avanzata la domanda.

Il provvedimento impugnato determinerebbe una limitazione all'espletamento dell'attività forense, per cui si porrebbe in contrasto con i principi che assistono tale professione.

Tri i quasi ottomila appelli iscritti per l'anno 2015 e pendenti presso la sezione staccata di Lecce, circa 4.000 sarebbero omologhi, scaturendo dalla nota vicenda degli estimi catastali del Comune di Lecce, di cui l'ufficio leccese è già esperto.

Il decreto presidenziale impugnato non terrebbe in considerazione la necessità di effettuare l'interpello richiesto in maniera esplicita dalla risoluzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 9 del 2015

Il Presidente, inoltre, avrebbe potuto provvedere con assegnazioni d'ufficio.

L'Avvocatura generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del gravame.

La Camera Tributaria di Lecce, quale soggetto rappresentativo ed esponenziale degli interessi degli Avvocati tributaristi della Provincia di Lecce, è intervenuta a sostegno delle ragioni dell'appellante, concludendo per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza pubblica del 6 febbraio 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L'art. 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che la giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 545 del 1992.

L'art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 545 del 1991, inserito dall'art. 35, comma 1, della L. n. 28 del 1999, ha stabilito che nei comuni sedi di corte di appello o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, "saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali" nei limiti numerici dei contingenti di personale già

impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese.

Le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali sono state istituite con D.M. Ministero delle Finanze 6 giugno 2000.

L'art. 3 del decreto, in particolare, precisa che le sezioni staccate istituite sono riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto, ed operano nell'ambito territoriale e con il numero delle sezioni a fianco di ciascuna indicate.

L'elenco delle sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, al punto 7, indica che: "La commissione tributaria regionale della Puglia, con sede in Bari, opera anche nelle sedi di: Foggia con tre sezioni (nell'ambito territoriale di Foggia); Lecce con tre sezioni (nell'ambito territoriale di Lecce e Brindisi); Taranto con due sezioni (nell'ambito territoriale di Taranto)".

Per quanto maggiormente interessa in questa sede, inoltre, l'art. 2 dello stesso decreto ministeriale, al primo comma, stabilisce che le sezioni staccate non incidono sulla complessiva composizione numerica stabilita, per ciascuno degli organi di giustizia tributaria, dalla tabella A allegata al D.Lgs. n. 545 del 1992, e costituiscono, pertanto, mera articolazione interna degli stessi e, al secondo comma, prevede che "alla determinazione dei criteri e delle modalità di funzionamento della sezione provvede, nell'ambito della propria competenza, il presidente della commissione tributaria regionale".

3. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del 1 dicembre 2015, con risoluzione n. 9 - rilevato, alla luce di quanto affermato da giurisprudenza consolidata nell'ambito della giurisdizione ordinaria (ex multis Cass. 21557/2014 e Cass. 20921/2010), che la ripartizione delle cause tra la sede centrale di un ufficio giudiziario e le sezioni distaccate dello stesso attiene unicamente alla redistribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un ufficio da considerare unico a tutti gli effetti, non determinandosi alcuna peculiare competenza territoriale tra la sezione distaccata rispetto alla sezione centrale - ha stabilito che, ove si verificano carenze di organico e difficoltà di smaltimento degli affari assegnati alle sezioni distaccate, compete al Presidente della Commissione Tributaria Regionale indicare la migliore soluzione possibile tra la riassegnazione di parte degli affari alla sede centrale e viceversa ovvero l'utilizzo della applicazione temporanea e turnaria dei giudici presso le sedi decentrate, previo il necessario interpello, valorizzata all'occorrenza la funzione vicaria del Vice presidente già componente della Sezione.

Il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con decreto n. 48 in data 5 novembre 2018, ha disposto che gli appelli iscritti nell'anno 2015 R.G ed attualmente assegnati alle sezioni staccate di Lecce e Taranto, per i quali alla data odierna non sia stata ancora fissata l'udienza di trattazione, siano trattati presso la sede centrale di Bari.

Il provvedimento è stato assunto sulla base delle seguenti ragioni:

- i tempi di definizione del contenzioso sono: di 1 anno, 9 mesi e 5 giorni presso la sede centrale di Bari; 2 anni e 2 mesi presso la sezione staccata di Foggia; 5 anni presso la sezione staccata di Lecce; 5 anni, 9 mesi e 3 giorni presso la sezione staccata di Taranto;

- tali tempi sono eccessivamente divergenti tra loro, pur appartenendo le sezioni staccate alla medesima Commissione Tributaria Regionale, della quale costituiscono mere articolazioni interne;
- risultano eccessivamente sperequati i carichi di contenzioso pendente alla data del 30 settembre 2018, come da seguente tabella: n. 4173 appelli a Bari sede centrale, n. 1745 appelli a Foggia sezione staccata; n. 7979 appelli a Lecce sezione staccata; n. 6297 appelli a Taranto sezione staccata;
- in misura ancora più evidente, risulta incongruo il numero di controversie gravante per sezione, per la sede centrale e le sezioni staccate: n. 596 per Bari sede centrale; n. 872 per Foggia sezione staccata; n. 2659 per Lecce sezione staccata; n. 3148 per Taranto sezione staccata;
- il numero delle pendenze presso le sezioni staccate di Lecce e Taranto è tale da non consentire il corretto ed efficace funzionamento di dette sezioni e della stessa CTR intesa nel suo insieme;
- l'applicazione turnaria dei giudici presso le sedi decentrate non appare percorribile, visto che l'apposito interpello diramato in data 19 ottobre 2018 non ha avuto effetti, non essendo pervenute domande per applicazione nel ruolo di giudice, tanto che in data 30 ottobre 2018 è stato richiesto al Consiglio di Presidenza di disporre un interpello esterno;
- in ogni caso, il numero delle sezioni esistenti presso le sezioni staccate è esiguo, mentre è sproorzionato il rapporto numero di appelli/sezione, come riportato, sicché, anche con organico al completo, i giudici delle sezioni staccate non sarebbero mai in grado di fare fronte all'enorme mole di contenzioso pendente su ciascuna sezione;
- l'organico del personale di segreteria presso dette sezioni, inoltre, è limitato e risulta impegnato ai limiti delle proprie possibilità lavorative (sicché presso le sedi di Lecce e Taranto non è più possibile incrementare i ritmi di produttività, già molto elevati);
- l'unica misura possibile, pertanto, da adottare in via sperimentale e da verificare nel prosieguo, è quella della "riassegnazione di parte degli affari alla sede centrale";
- analoghe misure straordinarie di riassegnazione delle controversie alla sede centrale sono state già adottate in passato da diversi Presidenti di CTR ed approvate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- l'eventuale disagio derivante, per gli utenti e per i loro difensori, dalla trattazione nella sede centrale di alcuni appelli (piuttosto che nelle sedi staccate di Lecce e Taranto) può ben essere controbilanciato dall'indubbio vantaggio derivante dall'abbreviazione dei tempi di trattazione degli stessi;
- la trattazione in camera di consiglio è la regola della trattazione delle controversie tributarie, essendo la pubblica udienza l'eccezione, attivabile su richiesta di parte (artt. 33, 34 e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992);
- lo spostamento dei difensori da Lecce, Brindisi e Taranto a Bari, non sempre necessario, può essere ovviato, sia facendo ricorso alle modalità di accesso al fascicolo con modalità telematiche, sia adottando modalità organizzative di sostituzione in udienza, sia, infine, attraverso le nuove modalità di partecipazione delle parti all'udienza pubblica "a distanza" mediante collegamento audiovisivo, secondo i criteri che saranno dettati con decreto del Direttore Generale delle Finanze, ai sensi dell'art. 16, comma 4, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119;

- allo stato, per la individuazione delle controversie da trasferire alla sede centrale occorre fare riferimento al criterio oggettivo dell'ordine cronologico di iscrizione presso la CTR, anno di iscrizione;

- nel secondo semestre 2018 presso la sede di Lecce sono in fissazione gli appelli anni R.G. 2014/2015 e presso quella di Taranto anni 2011-2012 e 2013, sicché le controversie da trasferire alla sede centrale di Bari possono essere individuate negli appelli anno R.G. 2015, pendenti presso la sede staccata di Lecce (n. 2406) e presso la sede staccata di Taranto (n. 1151), per i quali, alla data odierna, non risulti ancora fissata l'udienza di trattazione, per un totale di circa 3557 controversie.

4. L'appellante, con la più consistente serie di doglianze, che costituiscono il punto nevralgico della controversia, ha sostenuto che l'iniziativa assunta dal Presidente della CTR Puglia sarebbe destinata a sottrarre una moltitudine di soggetti al proprio giudice naturale o, comunque, precostituito.

La prospettazione non può essere condivisa.

4.1. I criteri di competenza, al pari di quelli di giurisdizione, devono rispettare il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25, comma 1, Cost., secondo cui, per l'appunto, "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge".

L'esigenza fondamentale della predeterminazione del giudice è altresì contenuta nell'art. 6 CEDU e nell'art. 47 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea".

Gli organi di giustizia tributaria, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sono le commissioni tributarie provinciali e le commissioni tributarie regionali.

Le commissioni tributarie regionali sono competenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.

La circoscrizione, come misura di competenza territoriale, rileva a livello regionale ed è attribuita alle commissioni tributarie regionali che, comprensive delle sezioni staccate, costituiscono uffici giudiziari unitari, e non alle singole sezioni staccate, che operano quali mere articolazioni interne delle commissioni regionali.

Di talché il giudice precostituito per legge, vale a dire il giudice "naturale", a trattare gli appelli avverso decisioni emesse dalle commissioni tributarie provinciali di una determinata regione è la commissione tributaria regionale, non la sezione staccata di essa, anche ove quest'ultima, per criteri interni di riparto, operi in un determinato ambito territoriale.

L'art. 35, comma 1, della L. n. 28 del 1999, che ha inserito il comma 1-bis dell'art. 1 del D.Lgs. n. 545 del 1992, infatti, ha previsto l'istituzione delle sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali senza stabilire una specifica circoscrizione territoriale per le stesse, mentre il DM 6 giugno 2000, istitutivo delle sezioni staccate, ha espressamente sancito che dette sezioni costituiscono "mera articolazione interna" degli organi di giustizia tributaria.

Lo stesso elenco allegato al decreto ha indicato che la CTR Puglia, con sede in Bari, "opera anche nelle sedi" di Foggia, Lecce e Taranto e ciò evidenzia in modo plastico che le sezioni staccate sono mere articolazioni della commissione tributaria regionale, nella circoscrizione della quale operano in determinati ambiti territoriali.

Il rapporto tra sede e sezione staccata, quindi, non è di vera e propria competenza e lo spostamento, con criteri oggettivi, di una generalità di fascicoli dalla sezione staccata alla

sede o viceversa non determina alcuna lesione al principio del giudice naturale previsto dall'art. 25 Cost., nemmeno se disposta con riferimento a controversie già iscritte a ruolo, atteso che l'iscrizione dell'appello presso la sezione staccata non muta i termini della questione e non determina la individuazione di un giudice "naturale" non contemplato dal sistema.

Il giudice naturale, infatti, anche in tali casi è e rimane la commissione tributaria regionale e non la sezione staccata presso cui l'appello è stato iscritto.

In argomento, giova richiamare la giurisprudenza costituzionale, ordinaria ed amministrativa. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 2011, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del D.L. n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, dall'articolo 42, comma 2, della L. n. 69 del 2009, nella parte in cui attribuisce al presidente della Corte dei conti il potere di deferimento di questioni di massima in relazione a giudizi pendenti innanzi a sezioni giurisdizionali di primo grado, sollevata in riferimento agli articoli 24, 25 e 11 Cost.

Il giudice delle leggi ha evidenziato come il principio di precostituzione del giudice tutela nel cittadino il diritto a una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere o, ancora più nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto già verificatosi.

Per quanto maggiormente interessa in questa sede, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 419 del 1998, richiamata dalla sentenza n. 30 del 2011), il principio di precostituzione del giudice naturale non può operare nella ripartizione, tra sezioni interne, dei compiti e delle attribuzioni spettanti ad un determinato ordine giurisdizionale.

La giurisprudenza civile, sul punto, ha rappresentato che "la ripartizione degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate ha carattere interno e non può mai dare luogo a questioni di competenza territoriale" (Cass. Civile, II, 13 ottobre 2014, n. 21557).

La giurisprudenza amministrativa ha parimenti messo in rilievo che "la ripartizione delle competenze tra sede centrale e sezione staccata di Tribunale amministrativo ha valore di pura specificazione organizzativa che attiene alla sola distribuzione interna della competenza generale", per cui "l'inosservanza delle regole di ripartizione ... lungi dall'incidere sul principio costituzionale del giudice naturale, si risolve in una mera irregolarità" (Cons. Stato, V, 30 ottobre 2003, n. 6771, che richiama Cons. Stato, IV, 8 ottobre 1996, n. 1101).

D'altra parte, nell'ambito della giustizia amministrativa, l'art. 47 c.p.a. (in sostanziale continuità con l'art. 32 della legge istitutiva dei TAR n. 1034 del 1971) ha ribadito che il riparto di attribuzione tra Tribunale capoluogo e sezione staccata, rapporto che riflette evidentemente quello tra commissione tributaria regionale e sezione staccata, non costituisce una questione di competenza in senso proprio, ma ha valore di pura specificazione organizzativa che attiene alla sola distribuzione interna della competenza generale.

Infatti, l'art. 47 c.p.a. ha sancito che, al di fuori dei casi di cui all'art. 14 (competenza funzionale inderogabile), "non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata".

In definitiva, il fulcro delle doglianze "centrali" proposte dall'appellante non può essere condiviso, in quanto nessuna violazione del principio del giudice naturale è ravvisabile nella fattispecie, atteso che, come sottolineato, il rapporto tra commissione tributaria regionale e

sezione staccata della stessa non si traduce una questione di competenza, ma concerne la ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio, in relazione alla quale il presidente della commissione tributaria regionale svolge le funzioni attribuitegli dall'art. 2, comma 2, del D.M. 6 giugno 2000.

4.2. Né è ipotizzabile un diverso vulnus al principio di un giudice che, sebbene non "naturale" ai sensi della carta costituzionale, sia comunque preindividuato, e, quindi, al diritto di difesa. L'appellante ha sostenuto che il presidente della CTR avrebbe potuto individuare un diverso giudice in relazione a nuove controversie, ma non avrebbe potuto incidere sui procedimenti giudiziari già in corso.

La prospettazione non può essere condivisa.

Il discrimine, ribadito che la "riassegnazione" dei fascicoli di causa dalla sezione staccata alla sede centrale non rileva in alcun caso in tema di violazione del giudice naturale, può essere individuato nelle modalità di esercizio del potere, vale a dire nella ragionevolezza dell'atto e nell'utilizzazione di criteri tali da evitare disparità di trattamento, per cui l'eventuale vizio della funzione non può consistere nel solo fatto che gli appelli "riassegnati" erano già stati iscritti a ruolo.

Il criterio di riassegnazione stabilito nel decreto presidenziale impugnato è oggettivo e prevede il trasferimento degli affari per fattispecie generalizzate - tutti i ricorsi iscritti a ruolo nel 2015 -, laddove solo un trasferimento "particolare" e non "generale", cioè non caratterizzato da criteri oggettivi e non giustificato da altre circostanze apprezzabili per la loro neutralità, avrebbe invece potuto eventualmente costituire un vizio di legittimità dell'azione amministrativa, per la sua potenziale lesività al canone di imparzialità.

In tale ultimo caso, infatti, il giudice preindividuato, sebbene non "naturale", rimarrebbe la sezione staccata e l'attribuzione di un singolo caso o di sporadici ed isolati casi soggettivamente e non organicamente stabiliti alla sede centrale potrebbe tradursi in una illegittima violazione del criterio esistente, laddove, quando, come nel caso di specie, il presidente della commissione tributaria centrale, nell'esercizio delle sue prerogative, attribuisce alla sede centrale, in base ad un criterio oggettivo e generalizzato, una moltitudine di affari già incardinati presso la sezione staccata, determina, nell'ambito dell'unitario ufficio giudiziario, in relazione a quegli affari, una diversa individuazione del giudice predeterminato, che cessa di essere la sezione staccata e diviene la sede centrale.

5. Parimenti infondate sono le altre doglianze proposte.

5.1. In primo luogo, occorre convenire con il giudice di primo grado sul fatto che il decreto presidenziale contestato ha rispettato il percorso procedimentale previsto dalla risoluzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 9 del 2015.

L'art. 1 di detta risoluzione, come in precedenza riportato, ha stabilito che, ove si verificano carenze di organico e difficoltà di smaltimento degli affari assegnati alle sezioni distaccate, compete al Presidente della Commissione Tributaria Regionale indicare la migliore soluzione possibile tra la riassegnazione di parte degli affari alla sede centrale e viceversa ovvero l'utilizzo dell'applicazione temporanea a turnaria dei giudici presso le sedi decentrate, previo il necessario interpello.

Di talché, la norma di organizzazione posta dall'organo di autogoverno indica la presenza di un necessario presupposto per l'esercizio del potere, vale a dire la carenza di organico o la

difficoltà di smaltimento degli affari assegnati alle sezioni distaccate, e, una volta accertata l'esistenza del presupposto, attribuisce al Presidente della CTR una potestà di scelta discrezionale tra la riassegnazione di parte degli affari alla sede centrale e l'utilizzo dell'applicazione temporanea e turnaria dei giudici.

Il presidente della CTR della Puglia ha rigorosamente accertato il presupposto, evidenziando nel dettaglio ed in modo inconfutabile che presso le sezioni staccate di Lecce e di Taranto i tempi medi di definizione dei giudizi sono notevolmente maggiori, i carichi di contenzioso pendente al 30 settembre 2018 sono molto più alti ed il numero di controversie gravante per sezione è estremamente più elevato.

Pertanto, non sussiste alcun dubbio sul fatto che il potere sia stato esercitato nell'esistenza del suo essenziale presupposto, il che avrebbe potuto indurre l'organo competente a determinarsi senz'altro per la riassegnazione di parte degli affari alle sezioni staccate di Lecce e di Taranto alla sede centrale di Bari.

Tuttavia, il presidente della CTR ha diramato prima un interpello che non ha avuto effetti e, poi, ha chiesto al Consiglio di Presidenza di disporre un interpello esterno, per cui non ha prescelto subito, come pure sarebbe stato possibile, la soluzione della riassegnazione dei affari, ma è pervenuto a tale scelta come soluzione alternativa, all'esito degli infruttuosi interPELLI espletati.

La scelta di riassegnare gli appelli iscritti nell'anno 2015, vale a dire l'oggetto della riassegnazione, è stata anch'essa ampiamente motivata.

Né, evidentemente, la previsione di cui all'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 545 del 1992, secondo cui, con decreto ministeriale, il numero delle sezioni di ciascuna commissione potrebbe essere adeguato in relazione al flusso medio dei processi rientra tra i poteri del presidente della CTR che, invece, ha legittimamente esercitato il potere attribuitogli in presenza dei suoi presupposti.

Va da sé, inoltre, che, in base al principio *tempus regit actum*, nessun rilievo ai fini della delibazione della presente controversia può assumere la Delib. n. 1983 del 2019 assunta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 3 dicembre 2019, con cui è stata approvata la risoluzione n. 7 del 3 dicembre 2019 "Anno 2020 - Criteri e linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Tributarie".

5.2. Le successive censure, indirizzate sia ad evidenziare un *vulnus* al diritto di difesa ed ai principi inerenti lo svolgimento dell'attività professionale forense, sia una carenza di istruttoria per il carattere seriale della gran parte dei ricorsi in appello presente presso la sezione staccata di Lecce, non sono persuasive, in quanto non riescono a contestare efficacemente le statuizioni di primo grado, secondo cui "non solo il provvedimento impugnato si è fatto carico di dare conto di tutti gli strumenti disponibili al fine di ridurre i disagi derivanti dallo spostamento delle cause (trattazione in camera di consiglio, accesso al fascicolo con modalità telematiche, sostituzione in udienza); ma, soprattutto, deve evidenziarsi che i disagi descritti in ricorso non derivano affatto da un'insussistente limitazione del diritto al libero espletamento dell'attività di avvocato (né vi danno causa), bensì dalla limitazione del criterio della prossimità territoriale che ben può e deve recedere dinanzi all'abbreviazione dei tempi di trattazione delle cause e, dunque, al principio costituzionale del giusto processo" e secondo cui "proprio la suggerita valutazione dei dati (al

contrario di quella in concreto adottata) avrebbe reso la ripartizione dei fascicoli assolutamente non oggettiva, in quanto non più agganciata al dato reale della sproporzione dei tempi e del carico, ma a un giudizio prognostico circa l'esito della lite, risolvendosi in definitiva in una condotta inammissibile in quanto lesiva del principio d'imparzialità".

6. Per tutte le ragioni esposte, l'appello è infondato e va di conseguenza respinto.

7. Le spese del giudizio d'appello, peraltro, considerata la peculiarità ed il rilievo delle questioni trattate, possono essere compensate integralmente tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello in epigrafe (R.G. n. 6821 del 2019).

Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

TAR MARCHE, SEZ. I, SENTENZA N. 187 DEL 13 MARZO 2020.
LEGITTIMO L'AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE.

La vicenda sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto l'impugnazione di un avviso a manifestare interesse nella parte in cui la stazione appaltante ha ommesso di invitare le pregresse affidatarie in virtù del principio di rotazione.

Il Collegio ha affermato che l'orientamento giurisprudenziale consolidato prevede che in tema di procedura non aperta, il Rup debba rispettare il principio di rotazione e, dunque, evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente.

Risulta pacifico che il gestore uscente rivesta una posizione di "vantaggio".

Il Collegio, all'esito di un'attenta analisi, è giunto a confermare il rispetto del principio di rotazione affermando che "*il precedente gestore non può vantare alcuna legittima pretesa ad essere invitato alla nuova gara*".

Unica eccezione a tale corollario, che permette di estendere l'invito alle pregresse affidatarie, è rappresentata dall'ipotesi in cui ci sia un numero ridotto di operatori sul mercato ovvero dal grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.

Di seguito la sentenza in commento.



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 74 del 2020, proposto da Hendl-Security Management s.r.l., anche in qualità di cessionaria in affitto di Fifa Security s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Sergio De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ascoli Piceno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Iacoboni e Sabrina Tosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Sabrina Tosti in Ascoli Piceno, piazza Arringo, 7;

per la dichiarazione di nullità e/o illegittimità, e quindi per l'annullamento

- dell'Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla procedura telematica negoziata da realizzarsi tramite RDO su MEPA, cig 814720349A, avente ad oggetto: "Affidamento del servizio di vigilanza armata degli edifici comunali ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 50/2016", nella parte in cui ha previsto che, in applicazione del principio di rotazione, le ricorrenti non sarebbero state invitate alla procedura negoziata di cui trattasi, pubblicata sull'albo pretorio on line di detto Ente sino al 7 gennaio 2020, il tutto nei limiti in cui detta previsione sia ritenuta immediatamente escludente; - di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, comunque presupposto, connesso e/o collegato;

Ritenuto che sussistano i presupposti ex art. 60 c.p.a. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, anche avuto riguardo alla infondatezza del ricorso, apprezzabile già in sede cautelare, e non essendo state manifestate opposizioni il riguardo; Considerato che: - la ricorrente, che attualmente gestisce il servizio di vigilanza armata degli edifici comunali del Comune di Ascoli Piceno a seguito di subentro all'operatore economico Fi.Fa. Security (giusta cessione del ramo di azienda relativo ai servizi di vigilanza privata con decorrenza dal 1° giugno 2019 e durata fino al 31 dicembre 2022), ha inoltrato la propria manifestazione di interesse rispetto all'Avviso pubblico per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del medesimo servizio ex art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonostante l'espressa previsione, in esso contenuta, che, in applicazione del principio di rotazione, non sarebbero stati invitati alla gara gli operatori economici Hendl Security Management e Fi.Fa. Security; - la stessa ha poi provveduto ad impugnare, con il presente ricorso, l'anzidetto Avviso pubblico in parte qua, lamentandone l'illegittimità sotto distinti profili; - in particolare, parte ricorrente assume che la rigida

applicazione, da parte dell'Amministrazione, del principio di rotazione, interpretato alla stregua di un requisito di partecipazione, contrasterebbe con la previsione di una procedura aperta, che, per sua definizione, è rivolta a qualsiasi operatore economico che intenda manifestare il proprio interesse; - la stessa sostiene, ancora, che l'Amministrazione avrebbe applicato il principio di rotazione in maniera acritica e sproporzionata, sostanzialmente individuando una causa di esclusione automatica in capo alle società Henda Security Management e Fi.Fa. Security e in spregio al principio di libera concorrenza con cui il principio di rotazione avrebbe dovuto, invece, essere coordinato. Ciò sia per il richiamo, contenuto nell'art. 36 del Codice appalti, all'art. 30, comma 1, del medesimo Codice, nonché in virtù di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, sia perché, nell'ambito delle procedure negoziate, il principio di rotazione può trovare la sua giustificazione quando partecipino più operatori economici e non anche quando prendano parte, ad esempio, due soli concorrenti; una eccessiva riduzione della platea dei potenziali competitors, infatti, finirebbe con il diminuire o annullare ogni forma di confronto concorrenziale; - si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Ascoli Piceno intimato; - alla camera di consiglio del 19 febbraio 2020, fissata per la trattazione della domanda cautelare contenuta in ricorso, previo avviso alle parti sulla possibilità di definire il giudizio ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione; Ritenuto che il ricorso non sia fondato per quanto si va ad esporre:

- l'art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede, al comma 1, che "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese"; - come precisato al paragrafo n. 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4, "il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione"; - la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire la portata applicativa delle anzidette previsioni. In particolare, si è sostenuto che negli appalti sotto soglia da affidare mediante procedura non aperta, bensì negoziata (qual è quello di cui si controverte, per il quale il Comune ha acquisito le manifestazioni di interesse), opera la regola secondo cui va riconosciuta l'obbligatorietà del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943, che ha confermato TAR Marche, 3 dicembre 2018, n. 753 e che richiama Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524; sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854 e sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125). Trattasi di un principio "che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte - è finalizzato a evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso

affidamento e non invece dalle modalità di affidamento, di tipo "aperto", "ristretto" o "negoziato"), soprattutto nei mercati in cui il numero

di operatori economici attivi non è elevato ... Pertanto, anche al fine di scoraggiare pratiche di affidamenti senza gara - tanto più ove ripetuti nel tempo - che ostacolano l'ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o "chiuso" (recte, negoziato), l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale” (cfr., Cons. Stato n. 3943 del 2019, citata); - in altri termini, il principio di rotazione funge da contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata. Esso ha l'obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l'effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all'Amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio. In questa ottica non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell'invito degli operatori alla procedura di gara (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2019, n. 7539, che richiama Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2019, n. 3755); - sempre in tale ottica, non può dubitarsi del fatto che la prescrizione contenuta al paragrafo 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4 innanzi richiamata vada intesa “nel senso dell'inapplicabilità del principio di rotazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l'operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti. Diversamente opinando, stridente ed inconciliabile sarebbe il contrasto contenuto nel medesimo paragrafo delle citate Linee Guida laddove è precisato che “Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”” (cfr., Cons. Stato, n. 7539 del 2019, citata);

- applicando i suesposti principi al caso in esame si osserva che, poiché è indubbio che l'Avviso pubblico in questione è volto ad acquisire manifestazioni di interesse “per l'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata” finalizzata all'affidamento di un appalto “sotto soglia”, rispetto alla quale la stazione appaltante ha operato una preventiva limitazione del numero degli operatori da selezionare (cfr., determinazione dirigenziale n. 4128 del 18 dicembre 2019), il fatto che parte ricorrente abbia beneficiato di precedenti affidamenti legittima la scelta della stazione appaltante di non invitare il gestore uscente alla selezione; - ciò in quanto, nelle procedure di tipo ristretto o negoziato, l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e, conseguentemente, ove la stazione appaltante intenda procedere all'invito del precedente affidatario e ove questi poi risulti aggiudicatario, la stessa dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, TAR Lazio Roma, sez. II, 3 giugno 2019, n. 7062, che richiama Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2019, n.

1524); - pertanto, corollario di quanto appena enunciato è che non occorre invece motivare la scelta di non invitare alla procedura il gestore uscente, stante l'obbligo ex lege di applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia; né il precedente gestore può vantare alcuna legittima pretesa ad essere invitato alla nuova gara; Ritenuto, per tutto quanto esposto, che il ricorso sia infondato e che vada respinto; Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, anche avuto riguardo al fatto che si registra, in giurisprudenza, qualche posizione sotto alcuni profili diversa in merito alla questione affrontata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

TAR LAZIO, SEZ. II TER, SENTENZA N. 3633 DEL 24 MARZO 2020.
IL SISTEMA AVCPASS PER PROVARE L'IDONEITA' DEI REQUISITI.

La vicenda in commento trae origine dal ricorso di un aggiudicatario escluso da una procedura di gara per non avere inserito nel sistema Avcpass gestito dall'Anac, entro il termine perentorio di dieci giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione.

Il ricorrente lamentava di aver riscontrato difficoltà nel sistema telematico che gli hanno impedito di completare l'operazione.

Il Collegio, dopo aver verificato il malfunzionamento del sistema, ha rilevato che i problemi tecnici erano temporanei e, dunque, non era un impedimento assoluto per la consegna dei documenti da parte della ricorrente.

Pertanto, viene ribadito che il sistema Avcpass è l'unica modalità idonea per la prova dei requisiti oggetto del sistema stesso dichiarandone l'esclusività.

Di seguito la sentenza in commento.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 12484 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Hsi Consulting S.r.l., Chelab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Davide Angelucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Libretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento di AMA S.p.A. comunicato con nota del 20 agosto 2019 prot. n. 41602/2019U con cui è stata disposta l'esclusione del costituendo RTI HSI Consulting S.r.l. - Chelab S.r.l. ;

del provvedimento del 20 settembre 2019 prot. n. 47514/2019U con il quale l'AMA ha confermato il provvedimento di esclusione;

per quanto occorrer possa, dell'art. 10 del disciplinare di gara nella parte in cui lo stesso prevede come obbligatorio la produzione della documentazione a comprova dei requisiti di carattere speciale mediante il ricorso alla BDNCP, in quanto non operativa;

della nota AMA del 21 giugno 2019 prot. n. 31598/2019U;

di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o comunque consequenziale a quelli impugnati. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento di AMA S.p.A. comunicato con nota del 20 agosto 2019 prot. n. 41602/2019U con cui è stata disposta l'esclusione del costituendo RTI HSI Consulting S.r.l. - Chelab S.r.l. ; del provvedimento del 20 settembre 2019 prot. n. 47514/2019U con il quale l'AMA ha confermato il provvedimento di esclusione;

per quanto occorrer possa, dell'art. 10 del disciplinare di gara nella parte in cui lo stesso prevede come obbligatorio la produzione della documentazione a comprova dei requisiti di carattere speciale mediante il ricorso alla BDNCP, in quanto non operativa; della nota AMA del 21 giugno 2019 prot. n. 31598/2019U; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o comunque consequenziale a quelli impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HSI CONSULTING S.R.L. il 6\11\2019 : Nota AMA 9.10.2019 conferma esclusione

FATTO e DIRITTO

HSI CONSULTING S.R.L., in proprio ed in qualità di capogruppo della ATI con la Chelab s.r.l., e CHELAB S.R.L. hanno adito questo Tribunale per l'annullamento del provvedimento di AMA s.p.a. che ha disposto l'esclusione del raggruppamento dalla gara (procedura aperta suddivisa in cinque lotti), per non aver comprovato nel termine di dieci giorni i requisiti di carattere speciale, per l'affidamento quadriennale del servizio di misurazioni strumentali degli agenti fisici delle sostanze pericolose, degli agenti biologici e della valutazione del rischio

elettrico, meccanico ed esplosione delle attività, macchine ed attrezzature e locali di lavoro di AMA s.p.a., del provvedimento del 20 settembre 2019 confermativo di tale esclusione, e, per quanto d'interesse, dell'art. 10 del disciplinare di gara, nella parte in cui prevede obbligatoria la produzione della documentazione comprovante i requisiti di carattere speciale mediante il ricorso alla "BDNCP", in quanto non operativa, entro il termine perentorio di dieci giorni, ivi prescritto, e della nota del 21 giugno 2019 prot. n. 31598/2019U con la quale l'AMA ha richiesto il caricamento dei documenti di comprova dei requisiti speciali sul sistema AVCPASS, in quanto non contemplato dal disciplinare di gara.

Parte ricorrente afferma di aver partecipato alla procedura competitiva per l'affidamento del secondo lotto di gara di importo pari ad euro 3.032.575,47, e di esser stata destinataria con nota del 21 giugno 2019 di apposita richiesta ad opera di AMA s.p.a. di procedere al caricamento sul sistema AVCPASS della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di gara "capacità tecnico professionale".

Esponde di aver incontrato nell'attività di caricamento di tale documentazione difficoltà operative riconducibili a suo dire ad un non corretto funzionamento del sistema che ha impedito il buon esito

di tale operazione, di aver, in ogni caso, entro il termine assegnatole, mediante pec del 1 luglio 2019, provveduto a trasmettere direttamente ad AMA s.p.a. la documentazione richiesta, e di aver notiziato la Stazione appaltante con nota del 2 luglio u.s. degli intervenuti inconvenienti.

Riferisce che AMA s.p.a., con nota del 31 luglio u.s. ha provveduto a riscontrare le predette comunicazioni confermando l'assenza di inconvenienti in ordine alle modalità di acquisizione dei documenti sopra indicati, e di aver chiesto alla Stazione appaltante più circostanziate notizie in merito al corretto funzionamento del sistema AVCPASS senza ricevere alcun riscontro.

Riferisce che AMA s.p.a. con nota del 20 agosto 2019 le ha comunicato l'esclusione dalla procedura di gara a causa della mancata presenza sul sistema AVCPASS dei documenti richiesti per la comprova dei requisiti di capacità tecnico – professionale.

Riferisce di aver rappresentato ad AMA s.p.a. l'assenza nel disciplinare di gara di un obbligo di caricamento della predetta documentazione mediante il sistema AVCPASS, essendo peraltro l'esclusione dalla gara prevista solamente per carenza dei requisiti prescritti dalla lex specialis, e di non poter esser esclusa dalla gara, atteso il cattivo funzionamento del sistema di caricamento della documentazione richiestale.

Avverso i provvedimenti, nell'epigrafe indicati, parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1)Violazione dell'art. 10 del disciplinare di gara; eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

Difatti, mentre il disciplinare di gara all'art. 10 ha previsto il caricamento della documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciali mediante BDNCP, la Stazione

appaltante con nota del 21 giugno 2019 ne ha richiesto l'esecuzione mediante la piattaforma AVCPASS, non potendo di conseguenza potersi ritenere operante il termine di dieci giorni di cui al predetto art. 10 del disciplinare di gara.

Deduce, inoltre, di aver potuto inoltrare la documentazione richiesta mediante pec, a causa del cattivo funzionamento del sistema AVCPASS.

2) Violazione e falsa applicazione dei contenuti della nota del 21 giugno 2019. Eccesso di potere per difetto dei presupposti in fatti e in diritto. Violazione e falsa applicazione degli art. 85, comma 6, e dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016.

Afferma che la Stazione appaltante non può richiedere documenti di cui è già in possesso e che la ricorrente le ha trasmesso seppur mediante posta elettronica certificata.

3) Violazione dei principi di efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.

L'AMA ha proceduto all'esclusione del concorrente nonostante nel termine di 10 giorni dalla richiesta abbia avuto comunque a disposizione la documentazione necessaria e sufficiente per dimostrare la comprova dei requisiti comprovati.

L'esclusione si fonda su una mera formalità consistente nel mancato caricamento delle certificazioni o delle autodichiarazioni sul sistema AVCPass.

4) Violazione degli artt. 40, 43 e 77 bis del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

A ben vedere AMA non poteva neanche richiedere la documentazione a comprova dei requisiti alla costituenda ATI HSI Consulting S.r.l..

Difatti, l'art. 40 del d.P.R. n. 445/2000 stabilisce che, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47.

5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del disciplinare di gara e dell'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016

La tempestiva trasmissione dei documenti ad AMA per la comprova dei requisiti, la pronta comunicazione di difficoltà operative nel caricamento degli stessi sul sistema AVCPass, la trasmissione dello screenshot della videata dell'AVCPass, la continua richiesta di informazioni e la disponibilità manifestata nei confronti dell'AMA comprovano da una parte la buona fede dell'operatore economico e dall'altra il mancato funzionamento del portale ANAC.

6) Illegittimità dell'art. 10 del disciplinare di gara nella parte in cui prescrive le verifiche attraverso la BDNCP e assegna un termine perentorio e della nota del 21 giugno 2019 prot. n. 31598/2019U.

Con atto propositivo di motivi aggiunti depositato in data 6 novembre 2019 la parte ricorrente ha integrato le doglianze già proposte.

Si è costituita in giudizio AMA che riferisce che secondo quanto stabilito nella lex specialis, il Presidente della Commissione di gara con nota del 21 giugno 2019 ha comunicato alla RTI HSI Consulting Srl – Chelab Srl che avrebbe proceduto alla verifica dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica dichiarati nella domanda di partecipazione, mediante il ricorso alla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici dell’A.N.A.C, con indicazione di caricare sull’AVCPass entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta la documentazione prevista nel citato punto 7.12 lett.a) del disciplinare di gara, precisando che l’eventuale inadempimento della richiesta avrebbe comportato l’esclusione del concorrente e l’adozione di tutti gli ulteriori provvedimenti prevista dalla normativa vigente in materia.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Il Collegio, in punto di fatto, rileva che risulta depositata in atti una nota dell’ANAC datata 3 ottobre 2019 nella quale è affermato che “in data 01/07/2019 si è verificato un disservizio generalizzato dei sistemi dell’Autorità che si è protratto in maniera discontinua per l’intera mattinata”.

Occorre, in primo luogo, osservare:

- che il disservizio generalizzato del sistema AVCPASS verificatosi il 1 luglio 2019, risulta essersi protratto (ed in modo peraltro discontinuo) per la sola mattinata, consentendo così l’inserimento della documentazione di gara comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis non solo per la residua parte di tale giornata ma anche per le fasi alterne della mattina in cui il servizio ha invece funzionato;
- che nessuna richiesta di supporto, relativamente a problematiche riscontrate nel caricamento dei documenti richiesti, risulta esser stata formulata dall’Operatore Economico RTI HSI Consulting Srl – Chelab srl all’ANAC o alla Stazione appaltante.

Ne consegue, che la momentanea avaria del sistema di trasmissione non può apprezzarsi alla stregua di un oggettivo impedimento ostativo alla consegna da parte della ricorrente della documentazione richiesta; ne è possibile ritenere pienamente comprovato che, nel caso in esame, la stessa si sia diligentemente adoperata, nel corso del resto della giornata del 1 luglio 2019, a far pervenire alla Stazione appaltante mediante sistema AVCPASS i documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati.

In merito alle doglianze introdotte dalla parte ricorrente il Collegio non può che affermarne l’infondatezza, tenuto conto che l’art. 81 d. lgs. n. 50/16 stabilisce che “la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, e’ acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici” e che, fino all’emanazione del decreto ministeriale che sancisce l’operatività della banca dati, si applica l’art. 216 comma 13 del codice secondo cui “le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC”.

Contrariamente a quanto dedotto nei motivi di ricorso la trasmissione della documentazione attraverso il sistema Avcpass costituisce l'unica modalità idonea per la prova dei requisiti oggetto del sistema stesso.

In questo senso depone il termine “esclusivamente”, presente nell’art. 81 comma 1 d. lgs. n. 50/16, indicativo dell’obbligatorietà del ricorso al sistema Avcpass: obbligatorietà confermata dall’art. 216 comma 13 d. lgs. n. 50/16 che non a caso afferma che le stazioni appaltanti “utilizzano” e non già “possono utilizzare” il sistema. Si tratta di norme, di rango primario, idonee ad assumere valenza eterointegrativa del bando che, peraltro, al punto 10 del disciplinare di gara, prevede la mediazione del sistema Avcpass nel termine perentorio indicato dalla stazione appaltante allorché questa eserciti, come è avvenuto, “la facoltà” (che tale non è per le ragioni anzidette) di utilizzare tale modalità di trasmissione documentale.

L’esclusività del sistema Avcpass, prevista dalle disposizioni citate, risponde “ad una precisa ratio legis che è volta ad assicurare una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione, evitando, in tal modo, uno stallo del sistema o peggio ancora una regressione alle modalità di verifica cartacea, assicurando al contempo certezza e uniformità di procedure, anche nell’ottica di una auspicata accelerazione dei tempi di conclusione delle gare” (TAR Lazio n. 1893/18 in riferimento ad una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto di causa; nello stesso senso TAR Lazio n. 6366/17).

Pertanto per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della controversia in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

TAR PUGLIA, SEZ. III, SENTENZA N. 326 DEL 13 MARZO 2020.

SULLA PROCEDURA INFORMALE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO I 40MILA EURO.

La giurisprudenza ha chiarito come fino all'importo massimo di € 40.000 previsto del già c. 2 lett. a) dell'art. 36, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che costituisce un micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali non determinano particolari limiti. Pertanto, nel caso dell'art. 36 c. 2 lett. a) si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento

diretta diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata "diretta" prevista dall'art. 63 del Codice dei contratti che impone invece una specifica motivazione e che l'assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (si pensi all'unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno). Ne consegue che, venendo in rilievo nel caso di specie, una concessione di servizi di valore certamente inferiore alla soglia di € 40.000 ex art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm., l'amministrazione comunale non aveva alcun obbligo di motivazione con riguardo alla ricorrenza di condizioni di urgenza o necessità. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo in capo all'amministrazione comunale di procedere tempestivamente all'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento in via definitiva del servizio pubblico di ristoro da effettuarsi presso i chioschi siti all'interno dello stadio comunale.

Di seguito la sentenza in commento.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2019, proposto dalla (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Giurano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Taranto, in persona Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maddalena Cotimbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Tommaso Maria Fazio in Lecce, P.tta Montale, n. 2; nei confronti (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della determina n. 910 del 12 agosto 2019 del Dirigente LLPP- Patrimonio del Comune di Taranto, pubblicata sull'Albo pretorio dell'Ente dal 13 agosto 2019, con cui il predetto Comune ha annullato in autotutela il procedimento di gara di cui alla determina n. 38 del 05 dicembre 2018 e relativi allegati, avente ad oggetto "locazione di n. 3 chioschi siti all'interno dello stadio comunale Erasmo Jacovone, ubicato in Via Lago di Como -Quartiere Salinella - Taranto";

- della determina n. 913 del 13 agosto 2019 del Dirigente LLPP- Patrimonio del Comune di Taranto, pubblicata sull'Albo pretorio dell'Ente dal 14 agosto 2019, con cui il predetto Comune ha affidato in via diretta il servizio ristoro da effettuarsi presso i n. 3 chioschi siti all'interno dello Stadio Comunale "E. Jacovone" di Taranto, per il periodo necessario all'espletamento delle fasi di gara da indire, alla (omissis) verso il pagamento di € 294,00 mensili;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; per la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato; nonché per la condanna del Comune di Taranto al risarcimento del danno in favore della ricorrente, anzitutto mediante reintegrazione in forma specifica ed, in subordine, per equivalente, con ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti all'illegittimità dei provvedimenti gravati, anche per perdita di chance e spese di partecipazione alla gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2020 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to Giurano R. e avv.to Fazio T. in sostituzione dell'avv.to Cotimbo M.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso del 12 settembre 2019 la (omissis) ha chiesto l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, della determina dirigenziale n. 910 del 12 agosto 2019 con cui il Comune di Taranto ha annullato in autotutela la precedente determina n. 38 del 05 dicembre 2018 avente ad oggetto la "locazione di n. 3 chioschi siti all'interno dello stadio comunale Erasmo Jacovone, ubicato in Via Lago di Como – Quartiere Salinella – Taranto". La ricorrente ha contestualmente impugnato la determina dirigenziale n. 913 del 13 agosto 2019, avente ad oggetto l'affidamento in via diretta da parte dello stesso Comune di Taranto alla (omissis) del servizio ristoro da effettuarsi presso i predetti 3 chioschi siti all'interno dello Stadio Comunale "E. Jacovone", per il periodo necessario all'espletamento della gara da indire per l'affidamento in concessione dei 3 chioschi per l'espletamento del servizio di ristoro. La ricorrente, sempre nell'atto introduttivo del giudizio, ha poi formulato domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con la (omissis) invocando la tutela in forma specifica e, in via subordinata, per l'ipotesi in cui non fosse possibile il subentro nel contratto, quella per equivalente. Ha, in ultimo, proposto, in via gradata, per il caso in cui dovesse essere riconosciuta la legittimità dell'atto di autotutela, domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale della stazione appaltante. Ha dedotto, a sostegno del ricorso, i seguenti motivi:

1) "Violazione dell'art. 97 Cost. e della L. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrarietà";

- 2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 nonies della L.241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, manifesta ingiustizia, arbitrarietà”;
- 3) “Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 50/2016. Eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, manifesta ingiustizia”;
- 4) “Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, 48, 192 TUEL. E dell’art. 34 del D.L. 179/2012. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia, arbitrarietà”;
- 5) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 36 e 167 del D. Lgs. 50.2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, erroneità dei presupposti, manifesta ingiustizia, arbitrarietà”;
- 6) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 7, del Regolamento della Gestione ed Alienazione del Patrimonio Comunale del Comune di Taranto”.

Con memoria del 17 ottobre 2019, si è costituito in giudizio il Comune di Taranto chiedendo il rigetto del ricorso e la reiezione dell’istanza cautelare. Non si è costituita in giudizio la controinteressata (omissis). Il 28 ottobre 2019 la ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria difensiva. In data 31 ottobre 2019 con ordinanza n. 637 del 2019 è stata respinta dalla Sezione l’istanza cautelare per difetto del presupposto del *fumus boni iuris*. In data 7 febbraio 2020 la ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento del ricorso. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2020, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso proposto è infondato nel merito e va respinto.
2. Con il primo motivo di gravame la (omissis) deduce la violazione dell’art. 7 della L. 241 del 1990 per aver omissis il Comune di Taranto di comunicarle l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela. Deduce, in particolare, la ricorrente di aver ribadito il proprio interesse alla stipula del contratto anche dopo la presentazione della domanda formulando in data 6 agosto 2018 apposita richiesta di informazioni. 2.1. La censura appare priva di pregio. Occorre rilevare che l’annullamento officioso disposto dall’Amministrazione Comunale resistente ha avuto ad oggetto un atto endoprocedimentale, quale l’avviso di indizione della procedura di gara, ed ha avuto luogo ben prima che intervenisse la proposta di affidamento del contratto. Sicché la circostanza che si versasse in costanza del procedimento di gara, non ancora definito con l’aggiudicazione, non imponeva, come invece sarebbe accaduto nel caso di adozione del provvedimento finale, la comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado ex art. 7 L. n. 241 del 1990 (così ex multis, con riguardo all’aggiudicazione provvisoria Cons. St., sez. V, 13 maggio 2011, n. 2891 e T.A.R. Venezia, sez. I, 25 marzo 2015 n. 349).
3. Si deduce, poi, in seno al secondo motivo, il difetto dei presupposti legittimanti l’annullamento d’ufficio previsti ex art. 21 nonies, comma 1, della L.241/1990 e ss.mm.. In particolare, la Società ricorrente lamenta la mancanza del presupposto dell’illegittimità del

provvedimento di primo grado nonché la carenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione.

3.1 Il motivo è infondato. Quanto alla mancanza del presupposto dell'illegittimità del provvedimento di primo grado (annullato d'ufficio) la ricorrente sostiene che l'intenzione del Comune di Taranto fosse palesemente quella di concedere a terzi i 3 chioschi bar e che tale volontà sia stata esternata nell'avviso pubblico, tanto che lo stesso invitava esplicitamente i soggetti interessati a formulare la propria offerta economica per l'aggiudicazione della concessione. La ricostruzione offerta dalla parte ricorrente non appare, tuttavia, condivisibile. Il contratto oggetto della determina interessata dall'annullamento di ufficio, al di là di qualche incertezza terminologica, era chiaramente una locazione. In questo senso paiono dirimenti due distinte considerazioni. Anzitutto, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, le parti hanno a più riprese impiegato il nomen iuris di "locazione". Più segnatamente, nell'avviso pubblico viene fatto espresso riferimento ad una "procedura di locazione" disciplinata dall'art. 32, comma 1 e 2, del Regolamento della Gestione ed Alienazione del Patrimonio. Inoltre è lo stesso avviso ad essere intitolato "Avviso di Pubblico Incanto per la locazione di n. 3 chioschi"; al suo interno si parla, poi, di "requisiti di partecipazione alla locazione" e, ancora, di "locazione mensile euro:294,00". A prescindere dalla denominazione formale impiegata, appare assorbente la considerazione che se fosse stata azionata una procedura per l'affidamento in concessione dei suddetti beni, come sostiene la ricorrente, l'Amministrazione Comunale avrebbe dovuto prevedere e richiedere agli operatori economici una serie di adempimenti, tra cui il rispetto delle prescrizioni previste nell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., nella specie, completamente omesse. Ciò rivela la chiara volontà della Pubblica Amministrazione di avvalersi di un modulo ispirato a logiche di tipo privatistico, discostandosi dal modello dell'evidenza pubblica precipuamente indirizzato all'affidamento in concessione.

3.2 Per ciò che attiene, invece, l'asserita mancanza del presupposto dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto annullato la ricorrente deduce la genericità ed irragionevolezza della motivazione posta dall'Amministrazione Comunale a fondamento del provvedimento di secondo grado. La stessa riposerebbe su un ragionamento meramente probabilistico ed errato nelle sue conclusioni. In particolare risulterebbe del tutto irragionevole affermare, come si legge nella parte motiva del provvedimento gravato, che l'impiego del termine "locazione" nell'originario avviso "ha probabilmente alterato il normale funzionamento della procedura, in quanto la previsione in oggetto ha verosimilmente scoraggiato la partecipazione di terzi". Ciò in quanto, secondo la prospettazione della ricorrente, a differenza di quanto sostenuto nell'atto di ritiro dall'Amministrazione, l'operatore economico sarebbe di regola maggiormente attratto dalla locazione che non dalla concessione in considerazione della maggiore flessibilità e libertà di gestione che discende da un rapporto di natura privatistica. La ricorrente lamenta, poi, un'ulteriore carenza dell'apparato motivazionale. Il Comune di Taranto avrebbe, infatti, omesso di effettuare la necessaria comparazione tra l'interesse pubblico al ritiro del provvedimento e quello della ricorrente al perfezionamento della procedura ad evidenza pubblica.

3.3 Preme sul punto osservare che per costante insegnamento pretorio la sussistenza dell'interesse pubblico alla rimozione dell'atto amministrativo deve essere scrutinata con maggiore severità, anche sotto il profilo della completezza della motivazione, quanto più è avanzata la fase della procedura di gara in cui si registra l'intervento in autotutela e, di riflesso, consistente l'affidamento nutrito dal beneficiario dell'atto ritirato sulla sua persistente validità ed efficacia. Al contrario l'onere motivazionale dell'Amministrazione si attenua a fronte di vizi patenti dell'azione amministrativa (di recente, ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 20 marzo 2019, n 810).

3.4 In proposito deve ribadirsi che, nel caso di specie, l'annullamento officioso ha interessato gli atti di un procedimento di evidenza pubblica che versava in fase ancora iniziale. Questo aveva visto unicamente la pubblicazione dell'avviso pubblico di indizione e la presentazione delle offerte da parte degli interessati, non essendo intervenuta alcuna aggiudicazione né tantomeno stipulato alcun contratto. Va, poi, rilevato che il vizio di legittimità alla base del disposto annullamento d'ufficio si è rivelato particolarmente grave attenendo alla corretta identificazione del tipo di contratto da stipulare e, di conseguenza, dalla disciplina applicabile alla procedura di scelta del contraente. Ne consegue che l'annullamento officioso è stato disposto quando ancora non era maturato alcun apprezzabile affidamento in capo alla (omissis). Ciò si riflette sull'intensità dell'onere motivazionale richiesto all'Amministrazione che deve ritenersi significativamente alleggerito.

3.5. Né tantomeno può dirsi, come fa parte ricorrente, che l'interesse pubblico posto a base dell'annullamento officioso si riduca a quello al mero ripristino della legalità violata. Come reso esplicito nella motivazione del provvedimento impugnato esso coincide con il favor participationis e la tutela della concorrenza. L'adozione del diverso schema della concessione rispetto alla locazione non può, peraltro, ritenersi neutro in termini di ricaduta sulla realizzazione dell'interesse pubblico, distinguendosi le due fattispecie giuridiche non solo sotto il profilo delle modalità di versamento del corrispettivo ma anche in punto di garanzie procedurali per l'affidamento e di prerogative riconosciute alla parte pubblica in fase contrattuale (certamente più pregnanti nella concessione rispetto che nella locazione). Sicché deve ritenersi ben sufficiente, oltre che immune da vizi logici o di ragionevolezza, la motivazione offerta in seno al provvedimento comunale gravato. Basti in proposito rilevare come le implicazioni non trascurabili dell'adozione dello schema della locazione in luogo della concessione, ancorché non formalmente esplicitate nel corpo del provvedimento, sono agevolmente ed intuitivamente ricavabili dallo stesso, senza che possa parlarsi, come fa parte ricorrente, di una integrazione postuma in giudizio della motivazione ad opera dell'Amministrazione (fenomeno, quest'ultimo, che si verifica allorquando la parte pubblica deduca in corso di causa una ragione totalmente estranea ed aliena rispetto a quelle fornite in sede di motivazione in senso formale si veda Consiglio di Stato sez. II, 24/06/2019, n.4305).

4. Con il terzo motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D. Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.. Nella prospettazione offerta dal ricorrente detta previsione non può essere estesa alla concessione di beni, figura che verrebbe in rilievo nel caso che occupa. Ciò in quanto quest'ultima fattispecie rientra pacificamente nel

perimetro di applicazione dei contratti esclusi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm., essendo un contratto attivo in grado di produrre un'entrata per l'ente concedente.

4.1 La censura non coglie nel segno. Non paiono convincenti le argomentazioni di parte ricorrente volte a qualificare la concessione oggetto della procedura in esame come concessione di beni e non di servizi. Il Collegio ritiene, infatti, che venga qui in rilievo la concessione di un servizio pubblico di ristorazione, con conseguente assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 164 e ss. del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm..

4.2. In questo senso depone, oltre al dato formale della denominazione impiegata (definita espressamente dalla deliberata gravata "servizio di distribuzione, quantomeno di acqua per i n. 3 chioschi-bar, all'interno dello stadio comunale "Jacovone" di Taranto"), la struttura concreta del rapporto. La giurisprudenza (da ultimo T.A.R. Sardegna, sez. I, 18 giugno 2019 n. 547) ha fatto a tal fine ricorso ad un "giudizio di prevalenza sostanziale" analogo a quello previsto dall'art. 169 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016 che guarda all' "oggetto principale" del contratto. Ebbene, pur a fronte di un dato disciplinatorio assai scarno, emerge con chiarezza come l'impugnato provvedimento di affidamento diretto sia tutto incentrato sulla esecuzione di una prestazione di facere che ha i connotati di servizio pubblico. Ciò è comprovato dalla circostanza che il provvedimento pone l'accento sull'esigenza di assicurare la fornitura di bevande agli spettatori (e quindi in occasione degli eventi sportivi) anche nell'ottica di prevenire malori che richiederebbero l'intervento d'urgenza di personale sanitario. L'erogazione del servizio appare, quindi, connessa alla soddisfazione di un interesse pubblico ed assume i connotati della indissolubilità. Ne è riprova il fatto che la Pubblica Amministrazione abbia imposto al concessionario di assicurare "quantomeno" la fornitura di acqua (che diviene il nucleo doveroso ed inderogabile della prestazione richiesta a titolo di servizio pubblico).

5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, in via subordinata, per l'ipotesi in cui si ritenga che il contratto affidato presenti i caratteri della concessione di servizi, due ulteriori violazioni di legge. In particolare la determinazione dirigenziale n. 913 del 2019 di affidamento diretto della concessione sarebbe stata adottata dal Dirigente LLPP-Patrimonio del Comune in assenza di uno specifico atto di indirizzo del Consiglio Comunale, cui spetta la competenza esclusiva in merito all'organizzazione e concessione di un pubblico servizio ai sensi degli artt. 42 e 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm. e, comunque, non sarebbe stata preceduta dalla necessaria relazione prevista all'art. 34 comma XX del D.L. n. 179 del 2012. 5.1. Anche detta censura è destituita di fondamento. L'art. 42 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che spetta al Consiglio la "organizzazione" e "concessione" dei pubblici servizi. Orbene, se è non è in dubbio che la previsione disegni in via generale una competenza del Consiglio Comunale in tema di concessione dei pubblici servizi e di affidamento di attività o servizi mediante convenzione, è pur vero che a conclusioni affatto diverse si deve giungere nelle ipotesi, come quella che occupa, in cui l'affidamento diretto si presenti con carattere del tutto interinale e parentetico nelle more dell'indizione di una nuova procedura. In tal caso, infatti, come già statuito da questo Tribunale (T.A.R. Lecce, sez. II, 13 gennaio 2006, n. 216), l'atto, esulando dalle ipotesi ordinarie, va annoverato fra gli atti di carattere gestionale,

demandati alla dirigenza locale giusta la previsione di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

5.2. Analoghe considerazioni in ordine al carattere interinale dell'affidamento spingono ad escludere la violazione dell'art. 34 comma XX del D.L. n. 179 del 2012. La norma in questione impone, infatti, agli organi di governo dell'ente affidante l'obbligo generale di predisporre una relazione che espliciti le ragioni della scelta del modello di gestione del servizio prescelto. È, tuttavia, evidente che un simile adempimento non sia necessario nell'ipotesi in cui il Comune abbia operato una scelta solo contingente che presenti un orizzonte temporale strettamente limitato alla pronta indizione della procedura di affidamento. In tale evenienza, infatti, non si riscontra nessun vulnus all'interesse alla "parità tra gli operatori" e alla "economicità della gestione", la cui tutela rappresenta la ratio del disposto dell'art. 34 comma XX del D.L. n. 179 del 2012. Non ricorre, quindi, alcuna violazione di legge.

6. Con il quinto motivo sono state veicolate due ulteriori censure di legittimità avverso la determina di affidamento diretto della concessione. Più nel dettaglio l'impugnata determina dirigenziale n. 913 del 2019 sarebbe illegittima in quanto il calcolo del valore della concessione sarebbe stato effettuato in violazione dell'art. 167 del D. Lgs. n.50 del 2016 e ss.mm. atteso che il valore della concessione non può essere parametrato, come invece avrebbe fatto il Comune, unicamente all'importo del canone concessorio non considerando il valore complessivo della concessione. Inoltre, secondo la ricorrente, non sussisterebbero le ragioni d'urgenza esternate dall'Amministrazione Comunale a giustificazione dell'affidamento diretto.

6.1 Nessuna delle due censure merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 167 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 "il valore di una concessione, ai fini dell'art. 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA". Se, dunque, è certamente condivisibile l'assunto difensivo secondo cui la richiamata disposizione non fa riferimento, quale unico parametro di determinazione del valore del contratto, al canone concessorio, l'applicazione della stessa deve, tuttavia, tenere in considerazione le peculiari modalità con cui ha avuto luogo, nel caso in esame, l'aggiudicazione. Essa, infatti, è stata disposta in via diretta e del tutto interinale sicché, come riconosciuto dalla stessa ricorrente in senso alla memoria ex art. 73 c.p.a., non essendo predeterminata la durata del rapporto anche in ragione dell'obbligo dell'Amministrazione Comunale di indire una formale procedura di gara, risultava impossibile stimare puntualmente il valore del contratto al momento dell'indizione. Una simile stima, del resto, andava effettuata dall'Amministrazione, secondo il dettato del comma 2 dello stesso art. 167, proprio al momento dell'avvio della procedura, quando tuttavia, per le ragioni già esposte, non poteva essere noto il fattore previsto al primo comma, della "durata del contratto". Va aggiunto, peraltro, che l'importo assai contenuto del canone concessorio lascia ritenere, pur a fronte della già evidenziata incertezza temporale del rapporto, che il valore complessivo si collocasse (e si collochi) -sicuramente- al di sotto della soglia legale di € 40.000 ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm..

6.2 Non sussiste, del pari, la lamentata violazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. per asserito difetto delle condizioni di urgenza che consentirebbero l'affidamento diretto. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito come fino all'importo massimo di € 40.000 previsto del già richiamato comma 2 lett. a) dell'art. 36, il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che costituisce un micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali non determinano particolari limiti (si veda, in proposito, il parere reso dal Consiglio di Stato, 13 settembre 2016, n. 1903 sulle linee guida A.N.A.C. in materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria). Sicché nel caso dell'art. 36 comma 2 lett. a) si è "in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata "diretta" prevista dall'art. 63 del Codice che impone invece una specifica motivazione e che l'assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (si pensi all'unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno)" (così T.A.R. Molise, sez. I, 14 settembre 2018, n. 533). Ne consegue che, venendo in rilievo nel caso in esame una concessione di servizi di valore certamente inferiore alla soglia di € 40.000 ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm., l'Amministrazione Comunale resistente non aveva alcun obbligo di motivazione con riguardo alla ricorrenza di condizioni di urgenza o necessità. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo in capo all'Amministrazione Comunale resistente di procedere tempestivamente all'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento in via definitiva del servizio pubblico in parola.

7. Con l'ultimo motivo di ricorso si invoca l'illegittimità della determina dirigenziale n. 913 del 2019 per violazione dell' art. 32 del Regolamento della gestione ed alienazione del patrimonio del Comune di Taranto secondo cui: "...per tutti i beni appartenenti al patrimonio del Comune di Taranto di cui ai titoli precedenti, sia indisponibili che disponibili ...si procede alla scelta del contraente generalmente mediante procedura ad evidenza pubblica, della quale è data pubblicità attraverso i canali ritenuti più idonei... in deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, l'applicazione della procedura di evidenza pubblica è esclusa e si può procedere con la trattativa privata solo nei seguenti casi: a) è andata deserta la procedura evidenza pubblica; b) in casi eccezionali con riferimento a cooperative, fondazioni, istituzioni ed associazioni di carattere socio-assistenziale e Sanitario...".

In particolare, secondo la ricorrente, non ricorrerebbe, ai fini dell'affidamento diretto, l'ipotesi di cui alla lett. B) atteso che la (omissis) è società commerciale e, pertanto, non rientra in alcuna delle categorie ivi previste.

7.1. La doglianza è destituita di fondamento. La norma regolamentare in parola, introducendo dei requisiti soggettivi inediti, restringe i casi di affidamento diretto rispetto a quanto previsto dalla legge ordinaria (art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.m.). Si appalesa, pertanto, un contrasto tra le previsioni che impone di disapplicare quella regolamentare in forza del disposto dell'art. 4 comma 1 delle Disposizioni preliminari al codice civile. È di conforto, sul punto, la giurisprudenza amministrativa giunta, in relazione ad una fattispecie analoga, a disapplicare la norma regolamentare (il D.P.R. n. 207 del 2010) perché prevedeva una soglia

di valore per l'affidamento diretto inferiore a quella prevista dal codice degli appalti (così TA.R. Puglia, sez. I, Bari, 22 aprile 2015 n. 629).

8. Il rigetto delle domande di annullamento implica, ex se, la reiezione delle ulteriori domande volte ad ottenere la tutela in forma specifica e per equivalente ex artt. 122 e 124 c.p.a..

9. Rimane da scrutinare la domanda di risarcimento del danno per violazione della buona fede nelle trattative avanzata in via subordinata dalla parte ricorrente. Secondo quest'ultimo l'annullamento in autotutela dell'intero procedimento di gara sarebbe stato causato dalla presunta rilevata contraddittorietà delle previsioni della lex specialis predisposta dalla Comune di Taranto. Tale circostanza implicherebbe di per sé la violazione degli obblighi nei confronti dei soggetti che, nel quadro del procedimento amministrativo, abbiano fatto affidamento sulla correttezza e buona fede dell'Amministrazione che ha indetto la procedura ad evidenza pubblica.

9.1. Anche quest'ultima domanda si rivela infondata e deve essere rigettata.

Benché la giurisprudenza abbia ormai ammesso la configurabilità di una responsabilità pre-contrattuale in relazione a condotte tenute dalla Pubblica Amministrazione anche in fasi anteriori all'aggiudicazione, si è chiarito che spetta al giudice la verifica, in concreto, della effettiva ricorrenza di una lesione al legittimo affidamento dell'altra parte (così Cons. St. Adunanza Plenaria, 4 maggio 2018, n. 5). Invero le ragioni già esposte con riguardo alla sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla rimozione dell'atto sub 3.4 spingono qui a concludere che la ricorrente non nutrisse, al momento dell'annullamento in autotutela della procedura un apprezzabile affidamento rispetto alla positiva conclusione dell'iter procedimentale e, quindi, alla stipula del contratto. In questo senso depone lo stadio precoce in cui è intervenuta la rottura delle "trattative" (subito dopo la presentazione delle domande e prima che le venissero valutate dalla stazione appaltante). L'obiettivo macroscopicità del vizio che affliggeva la determina ritirata (che aveva portato ad optare per un modulo completamente diverso da quello imposto dalla legge) porta, peraltro, ad escludere che la rottura delle "trattative" abbia avuto luogo senza giusta causa. Difetta, pertanto, sul piano materiale anche l'oggettiva violazione dei doveri di correttezza e di lealtà che costituisce ulteriore requisito perché possa configurarsi una responsabilità per culpa in contrahendo dell'Amministrazione.

10. La complessità della vicenda e la assoluta novità delle questioni prospettate giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per la Regione Puglia Lecce- Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge salvo l'obbligo per il Comune di Taranto di indire tempestivamente una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio pubblico di che trattasi. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 7227 DEL 13 MARZO 2020.
LA NUOVA IMU: TITOLARITA' PASSIVA DELL'IMPOSTA.

L'Imu, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell'individuare il soggetto passivo ad una nozione di "possesso" civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò si stabilisce la titolarità passiva dell'imposta in capo al locatario anche nel caso di beni «non costruiti» o in corso di costruzione» che, come tali non possono essere detenuti; in tale ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. La Tasi è invece un'imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune che possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente dispone dell'immobile.

Di seguito l'ordinanza in commento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA

sul ricorso 4769-2019 proposto da:

ING BANK NV SUCCURSALE DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 28, presso lo studio dell'avvocato BONICHI FRANCESCO, rappresentata e difesa dagli avvocati SGAMBATO RAFFAELE, CERIANA ENRICO;

contro

COMUNE DI OSSONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato MAZZOTTA PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GALLA GIOVANNI;

avverso la sentenza n. 2986/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

Svolgimento del processo

1. ING BANK N. V., incorporante ING Lease (Italia) spa, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano l'avviso di accertamento notificato in data 16.7.2015 dal Comune di Ossona (Mi) in ragione dell'omesso versamento dell'IMU per un totale comprensivo di sanzioni di Euro 133.380 dovuta per l'anno di imposta 2014 relativo all'immobile sito in territorio di tale comune concesso in locazione finanziaria alla società Immobiliare Ossona 2 srl, divenuta a seguito di operazione di funzione per incorporazione Bertola Central Docks srl e dichiarata fallita in data 25.6.2013
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accogliendo in parte il ricorso confermava la debenza dell'imposta ed escludeva le sanzioni
3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l'appello condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado il quale aveva rilevato che, essendosi il contratto anticipatamente risolto per morosità dell'utilizzatore, il soggetto passivo dell'imposta, ai sensi del [D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1](#), andava individuato nella società che aveva concesso in locazione finanziaria l'immobile per effetto della cessazione della vigenza del rapporto contrattuale che trasformava il locatario da possessore da legittimo possessore del bene in detentore sine titulo. Precisavano inoltre i giudici di seconde cure che non poteva applicarsi la diversa disciplina della Tasi essendo diverso il presupposto del tributo.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente affidandosi a due motivi. Il Comune si è costituito depositando controricorso

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione del [D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2 e art. 9, comma 1](#), e [dell'art. 1591 c.c.](#) in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3. Si argomenta che con l'espressione "per tutta la durata del contratto" contenuta nel citato D.Lgs., art. 9 il legislatore ha inteso riferirsi non al profilo civilistico e formale della vigenza del contratto ma alla nozione tributaria del periodo di vigenza di tale rapporto contrattuale che, come dimostrato dalla successiva normativa in materia di Tasi, spazia dalla stipulazione del contratto alla data di riconsegna del bene, sicchè solo a partire da tale momento e non quando il contratto di leasing si è anticipatamente e formalmente risolto, il proprietario consegue il godimento del bene si viene a radicare la legittimazione passiva del concedente.

1.1. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del [D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1](#), e dell'art. 1362 c.c. e ss. in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3 per non avere la CTR esaminato ed interpretato le clausole contrattuali e segnatamente quelle concernenti la regolamentazione della risoluzione del contratto.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Viene sottoposta allo scrutinio di questa Corte la questione della individuazione del soggetto passivo dell'IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per morosità dell'utilizzatore cui non fa seguito l'immediata materiale restituzione del bene. Il problema che si pone è quello di stabilire se nel periodo intercorrente tra cessazione di

efficacia del contratto e la restituzione del bene la titolarità passiva del rapporto fiscale sorge in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede bene, o all'utilizzatore che materialmente ne dispone.

2.2 Nella fattispecie in esame risulta, infatti, accertato che il contratto di locazione finanziaria fu risolto per morosità della società locataria, poi fallita, nel gennaio 2013, per effetto dell'esercizio da parte del concedente della facoltà di avvalersi della risoluzione espressa, e l'immobile fu restituito, nell'ambito della procedura fallimentare il 22.10 2014 in epoca successiva al periodo di riferimento dell'accertamento IMU. 2.3 Sul punto sono recentemente intervenute, a distanza ravvicinata, due pronunce della sezione quinta della Corte di Cassazione. 2.4 La prima - la sentenza n.13793/2019 - ha affermato il principio secondo il quale " Il [D.Lgs. n. 23 del 2011](#), art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore.". La seconda pronuncia - la nr 19166/2019 richiamata dal ricorrente nella memoria- ha stabilito l'opposto principio che " per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione del contratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla società concedente, di talchè soggetto passivo Imu rimane l'utilizzatore sino alla data di redazione del verbale di consegna del bene concesso in leasing".

2.5 Il contrasto giurisprudenziale de quo può considerarsi superato dall'intervento di due ulteriori pronunce successive le sentenze nr 25249/2019 e nr 29973/2019- che hanno confermato l'orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo con la conseguente traslazione dell'obbligo di corrispondere il tributo relativo all'immobile sul proprietario (società di leasing),In particolare la sentenza nr 29973/2019 si è fatta carico di confutare tutte le argomentazioni contenute nella pronuncia nr 19166/2019 ribadendo il principio che " nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E' il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali. Dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa

non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore." 2.6 Secondo l'assunto della ricorrente l'interpretazione dalla norma sopra passata in rassegna che individua il soggetto passivo dell'imposta Imu nel caso di risoluzione del contratto senza l'avvenuta consegna del bene nell'utilizzatore del cespite immobiliare non essendo la società di leasing nel possesso e nel godimento dell'immobile troverebbe conferma nella [L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672](#) a tenore della quale "in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna". Tale norma applicabile limitatamente al tributo Tasi, non può essere analogicamente estesa anche all'Imu in primo luogo perchè il comma 703 della stessa legge precisa che "l'istituzione dell'IUC (della quale la Tasi è una componente) lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu" in secondo luogo per l'eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi delle imposte in esame.

2.7 L'Imu, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell'individuare il soggetto passivo ad una nozione di " possesso" civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò il citato D.Lgs., art. 9 stabilisce la titolarità passiva dell'imposta in capo al locatario anche nel caso di beni "non costruiti" o in corso di costruzione" che, come tali non possono essere detenuti; in tale ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. La Tasi è invece un'imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune che possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente dispone dell'immobile.

2.8 Anche in punto di mancanza di identità tra i due tributi le recenti pronunce della Cassazione sopra menzionate hanno fatto chiarezza escludendo sia l'applicazione della normativa della Tasi, riferita a un diverso tributo, all'IMU sia la valenza interpretativa della [L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672](#).

2.9 Il giudice di appello si è correttamente attenuto alla normativa di settore ed ai principi enunciati dalla prevalente giurisprudenza.

3 Il secondo motivo è inammissibile in quanto la ricorrente, pur denunciando un apparente vizio delle norme di interpretazione dei contratti, in realtà critica la sentenza nella misura in cui ha, in punto di fatto, accertato lo scioglimento degli effetti del contratto per effetto dell'esercizio da parte del concedente della facoltà di avvalersi della risoluzione espressa.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

5. Trattandosi di questione con profili di novità sulla quale la Corte si è espressa di recente e dopo la proposizione del ricorso, le spese del giudizio si compensano interamente tra le parti.

La Corte:

rigetta il ricorso;

compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente.1~ dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 6697 DEL 10 MARZO 2020.

ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO ICI SOTTOSCRITTO DAL FUNZIONARIO RESPONSABILE.

La questione sottoposta all'esame della Corte di Cassazione ha ad oggetto l'impugnazione da parte di due contribuenti degli avvisi di accertamento per omesso versamento e omessa denuncia ICI lamentando la nullità dei suddetti avvisi per carenza di potere di rappresentanza dell'ente impositore dei soggetti sottoscrittori.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e, in seguito, il Comune ha proposto appello sostenendo la sussistenza del potere rappresentativo dei funzionari che avevano sottoscritto gli atti e la CTR ha accolto l'appello.

La vicenda giunge dinanzi il Supremo Collegio, il quale afferma che il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il dovere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio.

Dunque, la nullità degli avvisi di accertamento trova conferma nel fatto che gli avvisi di accertamento sono espressione del potere impositivo e, di conseguenza, la qualità professionale di chi emana l'atto è una garanzia essenziale.

Di seguito la sentenza in commento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA



ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14956-2015 proposto da:

F.M.L., B.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 75, presso lo studio dell'avvocato MARIO LACAGNINA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato JOELLE ROSANNA LIDIA PICOININO giusta delega in calce;

contro

COMUNE DI DOLZAGO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANO BRUGNOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO BATTAGLIOLA giusta delega in calce;

avverso la sentenza. 642/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato LACAGNINA che si riporta al ricorso.

Svolgimento del processo

B.C. e F.M.L. impugnavano gli avvisi di accertamento, notificati dal Comune di Dolzago per omesso versamento ed omessa denuncia ICI con riferimento agli anni 2007, 2008, 2009, per "un'ampia area fabbricabile all'interno del parco" in cui insisteva l'abitazione principale dei contribuenti, proprietari della quota di proprietà indivisa del 50%. I ricorrenti eccepivano la nullità degli avvisi di accertamento per carenza di potere di rappresentanza dell'ente locale impositore dei soggetti sottoscrittori, per difetto di motivazione, anche con riferimento alla impossibilità di verificare i conteggi per la determinazione della pretesa fiscale e l'eccessiva applicazione delle sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, previa riunione, con sentenza n. 143/01/14, accoglieva i ricorsi, annullando gli atti impositivi per carenza di potere del funzionario sottoscrittore. Il Comune di Dolzago proponeva appello, rilevando la sussistenza del potere rappresentativo dei funzionari che avevano sottoscritto gli atti impositivi, in forza delle norme previste dal D.Lgs. n. 267 del 2000. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 6542 del 2014, accoglieva il gravame. Avverso la pronuncia i contribuenti propongono ricorso per cassazione, svolgendo sei motivi. Il Comune di Dolzago si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c., della L. 241 del 1990, art. 21 septies e octies, degli artt. 23 e 24 Statuto del Comune di Dolzago, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto la legittimità degli avvisi di accertamento ICI nonostante fossero stati sottoscritti da un funzionario responsabile e da un funzionario del procedimento, dei quali era stata eccepita, da parte dei contribuenti, sin dal ricorso introduttivo, la carenza di potere impositivo. Nella fattispecie, mancherebbe la sottoscrizione da parte di un funzionario designato dalla Giunta comunale o delegato dal sindaco, unico soggetto che, in base allo Statuto del Comune di Dolzago, avrebbe il potere impositivo. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe fatto riferimento al D.Lgs. n. 267 del 2000, norma nella fattispecie inconferente, in quanto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4, e degli artt. 23 e 24 Statuto del Comune di Dolzago emergerebbe che il potere impositivo non possa essere riconosciuto che ad un "funzionario responsabile" a ciò espressamente delegato dal Sindaco o designato dalla Giunta comunale.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e art. 3, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Commissione Tributaria Regionale rigettato la domanda avanzata dai contribuenti, sin dal primo grado di giudizio, di declaratoria di nullità degli avvisi impugnati per carenza di motivazione. Gli atti conterrebbero solo un generico riferimento ad un "ampia area fabbricabile" in relazione alla quale sarebbe stata omessa la dichiarazione ai fini ICI, senza alcuna precisa individuazione della stessa. Nè ad integrare la motivazione potrebbe essere ritenuto idoneo l'allegato n. 1 dell'avviso, posto che detti allegati si limiterebbero ad indicare i mappali, le superfici degli stessi, la zona di riferimento nel PRG e una suddivisione indicativa di edificabilità, senza alcuna individuazione precisa delle aree che avrebbero dovuto essere assoggettate ad ICI. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 241 del 1990, art. 14, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che i ricorrenti, fin dal primo grado di giudizio, ritenendo del tutto arbitraria l'applicazione della sanzione massima prevista per ciascuno degli anni di accertamento dell'asserita violazione, avevano eccepito la nullità degli avvisi per mancanza di motivazione, mentre i giudici di appello, ritenevano valida l'applicazione della sanzione massiva, non provvedendo a ridurre le sanzioni, applicando il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12. Il Comune di Dolzago avrebbe dovuto applicare la sanzione base aumentata dalla metà al triplo e non la sanzione massima prevista per ogni anno di imposta.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, e dell'art. 817 c.c. ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto legittimo l'assoggettamento ad ICI di aree di proprietà degli odierni ricorrenti, pur essendo queste ultime state assoggettate a vincolo di pertinenzialità con l'atto unilaterale per assunzione di vincoli per i limiti e gli indici urbanistici previsti dal vigente piano regolatore con riguardo all'intera proprietà, autenticato in data 18.10.1996, asserendo di condividere le argomentazioni espresse sul punto dal Comune di Dolzago nel proprio atto di appello. I ricorrenti precisano che le aree assoggettate ad ICI erano pertinenze

a tutti gli effetti della casa di abitazione e della piscina, in quanto destinate "in modo durevole" non soltanto "ad ornamento" ma a "servizio", costituendo giardino ornamentale.

5. Con il quinto motivo di denuncia violazione *dell'art. 360 c.p.c.*, comma 1, n. 4, per violazione *dell'art. 111 Cost.*, comma 6, e *dell'art. 132 c.p.c.*, comma 2, n. 4, posto che la decisione impugnata sarebbe priva di motivazione, in quanto i giudici dell'adita Commissione hanno ritenuto di condividere le argomentazioni svolte dal Comune di Dolzago nel proprio atto di appello. Nella decisione impugnata non ci sarebbe alcun riferimento al caso concreto, riguardante la contestata assenza di deleghe o di delibere di Giunta che legittimerebbero il potere impositivo dei soggetti che ebbero a sottoscrivere gli avvisi impugnati. La pronuncia, senza alcun riferimento alle specifiche omissioni contestate dagli odierni ricorrenti, si sarebbe limitata a riportare massime di sentenze senza neppure indicare, in applicazione dei principi espressi in dette massime, a quali parti degli avvisi impugnati i suddetti principi potevano essere ritenuti applicabili.

6. Con il sesto motivo si denuncia ai sensi *dell'art. 360 c.p.c.*, comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alle eccezioni di carenza del potere impositivo in capo ai soggetti sottoscrittori degli avvisi impugnati, di carenza di motivazione dei predetti avvisi e di insussistenza della pretesa impositiva. Il "fatto storico" consiste nella circostanza che il contribuente aveva indicato specificamente, nel suo ricorso introduttivo, che: a) mancava la prova di una delega del Sindaco ai soggetti che avevano sottoscritto gli avvisi impugnati, nè risultava una delibera di Giunta in tal senso; b) gli avvisi di accertamento erano privi di motivazione mancando: i) dell'individuazione catastale delle aree che, secondo il Comune, non potevano essere considerate di pertinenza dell'abitazione e, dunque, avrebbero dovuto essere autonomamente soggette ad ICI; ii) dell'individuazione dei parametri normativi fissati per la determinazione del valore delle aree asseritamente assoggettabili ad ICI; iii) dell'individuazione dei parametri concreti presi in considerazione per applicare la sanzione del 150% dell'imposta ritenuta evasa; c) delle aree che il Comune pretendeva di assoggettare ad imposta in quanto fabbricabili, pertinenziali al fabbricato di proprietà del ricorrente.

7. Il primo motivo ed il quinto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati, per le considerazioni che seguono.

Dall'accoglimento delle predette censure consegue l'assorbimento dei restanti motivi.

a) Il *D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42*, rubricato "Avviso di accertamento" prevede espressamente che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti "dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato". Ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento ad emanare l'atto, è onere dell'Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati di fornire la prova dell'esistenza della delega in capo al delegato (Cass. n. 22800 del 2015; Cass. n. 18350 del 2016). Il principio è ampiamente condiviso da questa Corte, e ribadito in numerose pronunce, secondo cui, appunto: "L'avviso di accertamento è

nullo, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato" e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia "quella del capo dell'ufficio titolare", ma di altro funzionario "incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio" (Cass. n. 14626 del 2000; Cass. n. 14195 del 2000, Cass. n. 17044 del 2013, Cass. n. 12781 del 2016, Cass. n. 19742 del 2012; Cass. n. 332 del 2016; Cass. n. 12781 del 2016; Cass. n. 14877 del 2016; Cass. n. 15781 del 2017; Cass. n. 5200 del 2018), "o l'appartenenza dell'impiegato delegato alla carriera direttiva (cioè alla terza area funzionale dell'attuale sistema classificatorio del personale delle Agenzie fiscali)" (Cass. n. 27871 e n. 27873 del 2018). È stato, altresì, affermato che il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il dovere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio (Cass. n. 17400 del 2012); infatti, la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, atto della P.A. a rilevanza esterna, da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità dal dinanzi citato art. 42, commi 1 e 3 (Cass. n. 14195 del 2000; Cass. n. 24492 del 2015).

La sanzione legale della nullità dell'avviso di accertamento trova giustificazione nel fatto che gli avvisi di accertamento costituiscono la più ampia e complessa espressione del potere impositivo, ed incidono con particolare profondità nella realtà economica e sociale, sicché la qualità professionale di chi emana l'atto costituisce una essenziale garanzia per il contribuente (Cass. n. 1874 del 2014; Cass. n. 22800 del 2015).

b) Nella fattispecie, si contesta che gli avvisi impugnati non recano la sottoscrizione di un funzionario designato dalla Giunta comunale o delegato dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4. La norma citata dispone, infatti, che "Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi". I ricorrenti lamentano che non è rinvenibile negli atti del Comune di Dolzago alcuna delibera di giunta di nomina dei funzionari sottoscrittori degli avvisi impugnati, nè una delega del sindaco agli stessi (v. pag. 11 del ricorso). Nè risulta che nel corso del giudizio l'ente comunale abbia prodotto o fatto riferimento nei propri scritti ad alcuna delibera autorizzativa, nè a deleghe conferite dal sindaco, riconducendo la titolarità alla apposizione della sottoscrizione dell'atto impositivo al D.Lgs. n. 267 del 2000.

A tale riguardo va condiviso quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 7905 del 2005, secondo cui: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 4, a tenore del quale "con delibera di giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi", detta - al pari

dell'art. 6, comma 1 - disposizioni in materia tributaria aventi natura di norma speciale rispetto alla previgente disciplina degli enti locali di cui alla L. 6 agosto 1990, n. 142, sicchè, con riguardo al successivo testo unico sull'ordinamento degli enti locali reso col D.Lgs. 12 agosto 2000, n. 267, che all'art. 109 prevede in via generale che, nei comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, le funzioni sono attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi dal sindaco, il principio dell'applicazione della legge successiva deve necessariamente coniugarsi con quello secondo cui "lex posterior generalis non derogata priori speciali", confortato, nella specie, dal fatto che l'art. 274 T.U. del 2000, che pure ha disposto - alle lettere x) e y) - l'abrogazione espressa di numerose disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 1992, non ha abrogato l'art. 11, comma 4".

Secondo questa Corte, non può ritenersi che il D.Lgs. n. 267 del 2000 abbia implicitamente abrogato le disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Sempre in tema di tributi locali, e più precisamente in tema di TARSU, si è stabilito che: "Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74, comma 1, per il quale il comune designa un funzionario per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla predetta tassa, compresa l'adozione dei provvedimenti di liquidazione e riscossione - è norma tributaria speciale rispetto al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, comma 2, e art. 109 (c.d. T. U. sull'ordinamento degli enti locali), che richiedono la qualifica dirigenziale per tutti gli atti a rilevanza esterna, e pertanto non può ritenersi abrogato da tali disposizioni, nè in via espressa (in quanto non contemplato dall'art. 274 predetto T.U., che ha riguardo all'elenco delle disposizioni abrogate), nè per incompatibilità (essendo esso inserito nello specifico settore tributario e pertanto non inciso dalla norma posteriore di carattere generale)" (Cass. n. 23582 del 2009).

Ne consegue che il richiamo al D.Lgs. n. 267 del 2000, in mancanza di una espressa delibera di designazione, non è conferente. Il D.Lgs. n. 267 del 2000 non prevede l'abrogazione espressa della disposizione tributaria, dal momento che essa non rientra nel novero di quelle norme per le quali detta abrogazione è prevista nell'art. 274 della parte quarta, contenente le disposizioni finali e transitorie.

L'art. 107 T.U. enuncia il principio secondo cui "i poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti..." e a questi ultimi, a mente del II comma spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.. non rientranti tra le funzioni del segretario e del direttore generale a mente degli artt. 97 e 108. L'art. 109 T.U. prevede, a sua volta, al comma 2 che nei comuni privi di qualifica dirigenziale, fatte salve le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 e dell'art. 97, il sindaco può attribuire la funzione ai responsabili degli uffici e dei servizi, sicchè, nella previsione della norma sulla finanza locale contenuta nel D.Lgs. n. 504 del 1992, residua il solo dettaglio della provenienza da parte della Giunta comunale, anzi-chè dal sindaco, della nomina del funzionario responsabile, che tuttora, come si è detto, può essere nominato al fine di svolgere le funzioni di cui all'art. 107, laddove manchi personale di qualifica dirigenziale.

6. La Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi, ritenendo la legittimità degli avvisi impugnati pur se privi di valida sottoscrizione, laddove tale potere doveva essere conferito con delibera di Giunta, o con specifica delega del sindaco, nella fattispecie non sussistente.

Da siffatti rilievi consegue l'accoglimento del primo motivo e del quinto motivo di ricorso e l'assorbimento dei restanti e la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo proposto dai contribuenti. Le spese di lite dei gradi merito, per il consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte sulla questioni trattate rispetto all'epoca della introduzione della lite, vanno interamente compensate tra le parti, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e il quinto motivo di ricorso, e dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dai contribuenti. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso di quelle di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 7502 DEL 25 MARZO 2020.
SULL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL'ICI.

La vicenda in questione trae origine dalla richiesta di pagamento ICI rivolto ad una cooperativa che svolgeva servizi sociali e assistenziali.

La cooperativa, di conseguenza, riteneva di essere esente dal pagamento del tributo in quanto svolgeva servizi assistenziali.

La Suprema corte ha ribadito che per l'esenzione, in base all'articolo 7, lettera i) del Dlgs 504/1992, occorre l'esistenza sia di un requisito soggettivo, la natura non commerciale dell'ente; sia di un requisito oggettivo, ovvero che l'attività svolta rientri tra quelle previste dalla norma, tra cui rientra anche quella assistenziale.

Pertanto, il Collegio ha sostenuto inoltre che la natura non commerciale dell'attività deve essere provata e l'onere probatorio è a carico del contribuente

Di seguito l'ordinanza in commento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30453-2018 proposto da:

COMUNE DI SCIACCA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CHIARELLO;

contro

COOPERATIVA SOCIALE AGAVE A RL;

avverso la sentenza n. 1165/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

Svolgimento del processo

Rilevato che:

la cooperativa sociale Agave s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento per l'ICI del 2008 del comune di Sciacca relativo ad un immobile ubicato nello stesso Comune ed in cui la predetta cooperativa aveva la propria sede ed esercitava la propria attività;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della contribuente in virtù del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), da cui si evincerebbe che sono esenti dal pagamento dell'ICI gli enti non commerciali (o che la svolgono in maniera marginale) che, come la cooperativa oggetto del giudizio, svolga servizi sociali e assistenziali (trasporto di soggetti portatori di handicap e servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili), in quanto la produzione di un volume d'affari e lo svolgimento di un volume d'affari non sono elementi preclusivi dell'esenzione dell'ICI, dato che è sufficiente che detta attività non venga svolta in via principale;

il comune di Sciacca proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.

Motivi della decisione

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il comune di Sciacca denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del

1992, art. 7, comma 1, lett. i), in quanto la parte contribuente sarebbe priva del requisito soggettivo - necessario per beneficiare dell'esenzione dell'ICI - del non esercitare attività commerciale;

considerato che con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il comune di Siacca denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in relazione all'art. 2697 c.c., in quanto la parte contribuente sarebbe priva del requisito oggettivo - necessario per beneficiare dell'esenzione dell'ICI - del non esercizio in concreto di attività commerciale all'interno dell'immobile, la cui prova spetta al contribuente;

considerato che i motivi di impugnazione, in quanto strettamente connessi, possono essere affrontati congiuntamente e sono fondati;

considerato che secondo il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), sono esenti dal pagamento dell'ICI gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a);

considerato che, in tema di esenzione dall'ICI questa Corte ha affermato:

in materia di ICI, l'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 39, convertito in L. n. 248 del 2006, presuppone l'esistenza sia di un requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell'ente, sia di un requisito oggettivo, ovvero che l'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle previste dal medesimo art. 7, non assumendo rilevanza la successiva destinazione degli utili al perseguimento di fini sociali o religiosi, che non fa venire meno il carattere commerciale dell'attività (Cass. n. 7415 del 2019);

considerato inoltre che, più specificamente:

in tema di ICI, il requisito oggettivo necessario ai fini dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) - costituito dallo svolgimento esclusivo nell'immobile (nella specie, casa per ferie di proprietà di ente ecclesiastico) di attività di natura ricettiva senza le modalità di un'attività commerciale - va accertato in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, e dunque verificando, secondo la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale e le disposizioni regionali sulla ricettività complementare o secondaria, l'accessibilità limitata della struttura, che non deve essere rivolta ad un pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari delle attività istituzionali (alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni, ecc.), nonché la discontinuità nell'apertura, in quanto l'attività ricettiva non può essere svolta per l'intero anno solare (Cass. n. 19072 del 2019);

in tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), per l'esercizio di attività didattica universitaria, il requisito oggettivo



costituito dalla natura non commerciale della stessa non può essere desunto in via esclusiva in base a documenti che attestino "a priori" il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con modalità commerciali (Cass. n. 19768 del 2019).

Considerato che la CTR non si è attenuta a suddetti principi laddove per un verso, e con riferimento al cd. requisito soggettivo necessario per ottenere l'esenzione dell'ICI, non ha spiegato per quale motivo, in concreto, una produzione d'affari (circostanza che non ha trovato smentita da parte della società cooperativa), non sarebbe sintomatica dello svolgimento di un'attività commerciale e per un altro verso, e con riferimento al cd. requisito oggettivo, non ha gravato la contribuente dell'onere della prova dello svolgimento, all'interno dell'immobile oggetto della controversia, di una attività non commerciale.

Ritenuto pertanto che entrambi i motivi di impugnazione sono fondati e pertanto il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

C) PRASSI

MEF: CIRCOLARE N. 1/DF DEL 18 MARZO 2020

La circolare in commento emanata dal MEF chiarisce che i regolamenti comunali non debbano subire modifiche né tantomeno designare un nuovo responsabile del tributo per adeguarsi alla disciplina della “Nuova IMU”.

Di seguito la circolare in commento.

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti.

Pervengono numerosi quesiti in ordine all’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Si deve innanzitutto premettere che il comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l’IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019. Tale disegno si completa con la previsione del comma 780 laddove sono state espressamente abrogate le norme relative all’IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina dell’IMU prevista dalla legge n. 160 del 2019 nonché quelle relative all’IMU e alla TASI contenute nell’ambito della IUC di cui alla legge n. 147 del 2013. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie. Alla luce di quanto appena affermato risulta che la disciplina dell’IMU, contenuta nei commi da 739 a 783, si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa. A questo proposito, si deve anche richiamare il disposto del comma 739 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 secondo il quale l’IMU “si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti” e, in particolare, in ragione della stessa ottica, stabilisce altresì che “continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia

autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano". Vale solo la pena di aggiungere che per la regione Friuli Venezia Giulia fintanto che la stessa non eserciti la relativa potestà legislativa si applica la disciplina nazionale. Passando all'esame dei quesiti, si fa presente quanto segue.

1. Acconto 2020 È stato chiesto quale sia il corretto computo dell'acconto nelle ipotesi di seguito illustrate, atteso che il comma 762 prevede che in "sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019". A questo proposito, si deve premettere che la previsione del comma 762 implica che il soggetto passivo dell'IMU corrisponda in sede di acconto la metà dell'importo versato nel 2019, che ai fini della TASI coincideva ovviamente con la sua sola quota, determinata ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

Cessione o acquisto dell'immobile

a) Immobile ceduto nel corso del 2019 In tal caso l'applicazione letterale del comma 762 appena richiamato porterebbe a dover versare l'acconto 2020 sebbene in tale anno non si manifesti il presupposto impositivo. Al fine di evitare il verificarsi di una simile situazione, che comporterebbe con tutta evidenza per entrambi i soggetti del rapporto tributario un inutile aggravio di oneri connesso all'attività di liquidazione del rimborso spettante con certezza al contribuente, deve ritenersi più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l'assenza del presupposto impositivo. Tale soluzione appare del resto in linea con il criterio adottato dal Legislatore a regime per il versamento dell'acconto, presente nello stesso comma 762 laddove prevede che il "versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente". b) Immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020 Il criterio stabilito dal comma 762 ai fini dell'acconto 2020 comporta che il contribuente non versi alcunché in occasione della prima rata, dal momento che nel 2019 l'IMU non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo. Tuttavia, sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell'IMU stabilita per l'anno precedente come previsto a regime dal comma 762. A questo proposito, occorre evidenziare che se al momento del versamento dell'acconto risulta che il comune già abbia pubblicato sul sito www.finanze.gov.it, le aliquote IMU applicabili nel 2020, il contribuente può determinare l'imposta applicando le nuove aliquote pubblicate. Un'attenzione particolare merita però l'ipotesi in cui queste ultime siano state approvate prima dell'entrata in vigore della legge n. 160 del 2019, nel qual caso le stesse, benché valide, con ogni probabilità sono destinate ad essere modificate dai comuni al fine di tenere conto delle novità contenute nella legge di bilancio 2020. Sarebbe pertanto opportuno considerare le aliquote dell'IMU vigenti nel 2019 e attendere il termine del 28 ottobre 2020, al fine di verificare quale sia l'atto definitivamente adottato per il 2020. Per completezza occorre aggiungere che nella determinazione dell'acconto dell'IMU in base al criterio a regime di cui

al comma 762, si devono seguire le modalità di computo previste dal comma 761 in virtù del quale l'IMU "è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria".

c) Immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020 Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia al contempo venduto un immobile nel 2019 – ipotesi di cui alla lett. a) – e acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso comune nel primo semestre del 2020 – ipotesi di cui alla lett. b) – egli dovrà comunque versare l'acconto 2020 scegliendo tra il metodo individuato dal comma 762 per l'acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime. Nel primo caso il contribuente verserà l'acconto 2020 per l'immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020. Nel secondo caso il contribuente verserà l'acconto 2020 per l'immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell'aliquota dell'IMU vigente per l'anno 2019, mentre non corrisponderà l'IMU per l'immobile venduto nel 2019. Il contribuente dovrà adottare il medesimo criterio per entrambi gli immobili, non potrà invece combinare i due criteri e ciò soprattutto quando tale operazione conduca a non versare alcun acconto.

Quanto appena illustrato non vale nel caso in cui gli immobili in questione si trovino in comuni diversi, potendo il contribuente in tale eventualità scegliere un diverso criterio per ciascun immobile.

Destinazione dell'abitazione ad altro uso

d) Immobile tenuto a disposizione o locato nell'anno 2019 che viene destinato ad abitazione principale nell'anno 2020. In tal caso valgono le stesse osservazioni fornite alla lett. a), in quanto nel 2020 è venuto meno il presupposto impositivo dell'IMU.

e) Immobile destinato ad abitazione principale nel 2019 che viene tenuto a disposizione o locato nell'anno 2020. Si richiamano al riguardo le considerazioni svolte alla lett. b), atteso che nell'anno 2019 il tributo non era stato versato per effetto dell'esclusione dell'abitazione principale dall'IMU mentre nell'anno 2020 a seguito del mutamento di destinazione è sorto il presupposto impositivo.

f) Immobili che nel 2020 subiscono un cambio di destinazione rispetto al 2019 nell'ipotesi in cui il contribuente possiede due immobili, uno adibito ad abitazione principale e l'altro tenuto a disposizione, e nel 2020 ne inverte la destinazione, valgono le stesse considerazioni svolte alla lett. c).

Altre fattispecie particolari g) Fabbricati rurali strumentali (comma 750) e fabbricati merce (comma 751). Gli immobili in questione nel 2019 erano esenti dall'IMU ma assoggettati alla TASI. In seguito all'abolizione di quest'ultimo tributo, si ritengono applicabili le considerazioni di cui alla lett. b), con la specificazione che qualora si opti per la soluzione di versare l'acconto, occorre applicare l'aliquota di base pari allo 0,1 per cento prevista dai commi 750 e 751, stante la non imponibilità delle fattispecie in esame nella previgente disciplina IMU. Si deve anche sottolineare che per gli immobili in questione, laddove siano classificati nel gruppo catastale D, non opera la riserva statale di cui al comma 753, dal momento che i comuni possono azzerare la relativa aliquota, facoltà inibita nel caso di riserva statale. Vale la pena di accennare che per i fabbricati rurali che non sono classificati nella categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) continua ad applicarsi la disciplina particolare che li riguarda, la quale prescinde dalle disposizioni di carattere fiscale, che è stata attuata con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, il quale prevede una specifica annotazione ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità per i fabbricati diversi da quelli censibili nella categoria D/10.

h) Immobile per il quale nel 2020 è mutata la quota di possesso In questa ipotesi è preferibile seguire il criterio stabilito per l'anno di prima applicazione dell'IMU dal comma 762 ai fini dell'acconto 2020.

2. Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione in assenza di figli.

Si deve premettere che in caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti la giurisprudenza ritiene che la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei due coniugi a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell'assegno di mantenimento, non avendo l'assegnazione una funzione assistenziale (Corte di Cassazione 22 marzo 2007 n. 6979). Ed invero, la differente formulazione della norma introdotta dal comma 741, lett. c), n. 4, che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina. Pertanto, continua a permanere l'esclusione dall'IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all'abitazione principale nella previgente disciplina. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'assimilazione in argomento, occorre evidenziare che l'individuazione della "casa familiare" viene effettuata dal Giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del comune in un proprio provvedimento. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell'assegnatario non sono rilevanti ai fini dell'assimilazione.

3. Immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali

Con la legge di bilancio 2020 è stato mantenuto sostanzialmente inalterato il regime fiscale già previsto in materia di IMU per gli immobili in questione, che di seguito si riepiloga: □ per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, (comma 749 dell'art. 1) è prevista l'applicazione della detrazione di 200 euro e dell'aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal comune. Costituisce una novità rispetto al precedente regime IMU la possibilità (comma 754 del medesimo art. 1) di azzerare l'aliquota relativa agli immobili in questione che non erano, e continuano a non essere, assimilati all'abitazione principale, come affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20135 del 25 luglio 2019 che – in linea, peraltro, con quanto sostenuto da questo Dipartimento nella Circolare n. 3/DF del 2012 – ha escluso l'applicazione dell'aliquota ridotta (poi trasformata in esenzione) prevista per l'abitazione principale in quanto “legittimato passivo dell'imposta è l'Ente possessore dell'immobile diverso dalla persona fisica locataria”.

Si deve altresì aggiungere che la facoltà di azzeramento dell'aliquota è suscettibile di essere esercitata per tutti gli immobili di proprietà di tali istituti e, quindi, non solo per gli alloggi regolarmente assegnati ma anche, ad esempio, per quelli sfitti; □ per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale è prevista dall'art. 1, comma 741, lett. c), n. 3) l'assimilazione ad abitazione principale con conseguente esenzione dall'IMU. Si deve precisare che le assimilazioni di cui alla lett. c) del comma 741 in parola hanno carattere peculiare e prendono in considerazione proprio quelle fattispecie che altrimenti non potrebbero rientrare nell'ipotesi tipica di abitazione principale di cui alla precedente lett. b). In particolare, nel caso degli alloggi sociali assume rilievo determinante per l'assimilazione la corrispondenza dell'alloggio alle caratteristiche individuate dal D. M. 22 aprile 2008 e il fatto che lo stesso sia adibito ad abitazione principale. Pertanto, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato. Del resto detto orientamento era già contenuto nella risposta n. 15 di questo Dipartimento alle FAQ del 3 giugno 2014, pubblicate sul sito www.finanze.gov.it. In tutti gli altri casi, quindi, in cui non si può ricollegare all'ambito dell'alloggio sociale l'immobile posseduto dagli Istituti in questione si applica la detrazione di 200 euro.

4. Aliquote e regolamenti applicabili per il saldo IMU 2020 in caso di mancata pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti ai sensi del comma 767

In caso di mancata pubblicazione delle delibere sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2020, ai sensi del comma 767, si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel comune per l'anno 2019. Si perviene a tale conclusione in ragione di quanto affermato nella premessa innanzi illustrata sulla mancanza di una soluzione di continuità tra la precedente disciplina dell'IMU e quella recata dalla legge n. 160 del 2019, nonché alla luce del combinato disposto del comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del citato comma

767 secondo i quali in caso di mancata approvazione e conseguente pubblicazione nei termini di legge si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Tale principio vale anche nel caso in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote IMU, il che comporta che trovino applicazione l'aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili diversi dall'abitazione principale e quella dello 0,4 per cento per le abitazioni principali di lusso. Come già chiarito alla lett. g) relativamente all'acconto 2020, per le fattispecie impositive non assoggettate all'IMU nell'anno 2019, quali i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati merce, occorre applicare l'aliquota di base pari allo 0,1 per cento prevista dai commi 750 e 751.

Una considerazione a parte va effettuata per le fusioni di comuni avvenute nel 2020, per le quali, in assenza di delibera delle aliquote IMU 2020 da parte del comune risultante da fusione, si applicano, ai fini del saldo 2020, le aliquote di base previste dalla legge n. 160 del 2019. Quanto osservato in premessa in ordine alla continuità della disciplina dell'IMU vale anche nell'ipotesi di mancata pubblicazione del regolamento per l'anno 2020, con conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel regolamento vigente nell'anno 2019, tra le quali in particolare quelle concernenti: l'assimilazione dell'immobile posseduto da anziano ricoverato in casa di cura; l'importo minimo di versamento; ovviamente nel caso in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di importo minimo IMU, tale importo è pari a 12 euro.

5. IMU enti non commerciali

Per quanto riguarda il versamento a saldo relativo all'anno 2019, nulla è mutato rispetto al regime impositivo relativo a detto anno in cui era vigente la TASI. Per quanto riguarda invece l'acconto per il 2020, occorre avere riguardo al comma 763 in base al quale, in sede di prima applicazione dell'IMU, le due rate di acconto sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, esclusa ovviamente la TASI relativa all'occupante utilizzando il codice tributo IMU.

6. IS COP

Si ritiene che, in considerazione del principio della continuità espresso in premessa, sussista ancora la facoltà dei comuni di istituire l'imposta di scopo sulla base della disposizione recata dal comma 706 dell'art. 1 della legge 147 del 2013 secondo il quale "Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23".

7. Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)

In relazione alla richiesta circa la possibilità da parte dei comuni di manovrare l'aliquota concernente il nuovo tributo introdotto dall'art. 38 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si precisa che la chiara formulazione del comma 3 esclude che i comuni possano variarla. Vale la pena anche di sottolineare che limitatamente all'anno 2020 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito

di spettanza comunale sulla base del decreto interministeriale previsto dal comma 4 dello stesso art. 38.

8. Area fabbricabile pertinenza del fabbricato

La nuova disposizione recata dal comma 741 lett. a) dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce, diversamente dal precedente regime impositivo dell'IMU, che si considera "parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente...". Tale disposizione comporta il superamento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 e seguenti del codice civile nonché all'orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2020 il concetto di pertinenza ai fini IMU deve essere ricondotto esclusivamente alla definizione fiscale contenuta nel predetto comma 741, lett. a). In particolare, la parte residuale di un'area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta "graffatura". In questo caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza mentre, in caso contrario, l'area continua a considerarsi edificabile e come tale sarà soggetta autonomamente a imposizione, in quanto risulta inclusa negli strumenti urbanistici.

9. Data della risoluzione del contratto di leasing: soggettività passiva IMU

Per quanto concerne l'individuazione del soggetto passivo in caso di locazione finanziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 743, in linea di continuità con il precedente regime impositivo, ha stabilito che per "gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto". Pertanto, nel confermare il regime IMU, il Legislatore ha inteso escludere la soggettività passiva prevista per la TASI che permaneva in capo al locatario fino "alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna".

10. Dichiarazione IMU

In merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, il comma 769 stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica "entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta". Limitatamente, invece, ai casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, si ricorda che, ai sensi dell'art. 3-ter del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.

Tale regime vale anche per quanto disposto dal successivo art. 3-quater che ha esonerato dall'obbligo dichiarativo nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione il

possessore dell'immobile locato a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 o concesso in comodato gratuito alle condizioni prescritte dalla legge.

ARERA: DELIBERAZIONE 102/2020/R/RIF DEL 26 MARZO 2020

Con la presente deliberazione ARERA, alla luce dell'irrefrenabile situazione epidemiologica dovuta da COVID – 19, dichiara la necessità di apportare modifiche al piano tariffario introdotto con la delibera n. 443/2019.

Di seguito la delibera in commento.

DELIBERAZIONE 26 MARZO 2020

102/2020/R/RIF

RICHIESTA DI INFORMAZIONI PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI URGENTI NEL SETTORE DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI ED ASSIMILATI, ALLA LUCE DELL'EMERGENZA DA COVID-19

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA

RETI E AMBIENTE

Nella 1103a bis riunione del 26 marzo 2020

VISTI:

- • la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- • il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00), recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- • il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- • la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- • la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- • la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

- • il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- • il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: decreto-legge 6/20) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- • il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- • il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia” (di seguito: decreto-legge 18/20);
- • il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- • il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: d.P.C.M. 8 marzo 2020);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 9 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 11 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 22 marzo 2020);
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 225/2018/R/RIF), recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 714/2018/R/RIF, recante “Richiesta di informazioni in tema di servizio di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 715/2018/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 713/2018/R/RIF, recante “Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”;
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2019, 303/2019/R/RIF, recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;

- • il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”;
- • il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Inquadramento generale e primi orientamenti”;
- • la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
- • la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A (di seguito: TITR);
- • la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/COM, recante “Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 59/2020/R/COM);
- • la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 75/2020/R/COM, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per i comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò”;
- • il Comunicato dell’Autorità 11 marzo 2020, in ordine all’“Emergenza COVID-19” (di seguito: Comunicato 11 marzo 2020);
- • il Comunicato dell’Autorità 24 marzo 2020, in ordine all’“Emergenza COVID-19 Emergenza Covid-19. Misure sulle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo” alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”)” (di seguito: Comunicato 24 marzo 2020).

CONSIDERATO CHE:

- • l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;

- • l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- • inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 - - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- • con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- • in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13:
 - - al comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
 - - al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

- - al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;
- • l’articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- • l’articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre; la medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- • l’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19, intervenendo sull’articolo 1 della legge 147/13, ha:
 - - introdotto il comma 683-bis il quale dispone che, *“in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;
- innovato il comma 652 (alla luce dei compiti attribuiti alla Autorità in materia tariffaria), il quale, nell’attuale formulazione prevede tra l’altro che *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- • con la deliberazione 443/2019/R/RIF, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una

regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi a:

- - esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - - promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
 - - migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;
 - - definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
 - - incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento;
- per quanto di interesse in questa sede, con il medesimo provvedimento (al comma 3.3 della deliberazione 443/2019/R/RIF), è stato peraltro fissato al 31 dicembre 2020 il termine di conclusione del procedimento avviato con deliberazione 225/2018/R/RIF, relativamente agli aspetti riferiti alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e alle modalità di approvazione delle tariffe medesime definite dagli Enti territorialmente competenti;
 - all'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1);
- il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2);
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3);
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4);
- con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uso ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il quadro con riferimento al quale l'Autorità ha impostato i propri provvedimenti regolatori ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi qualificandola come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;

- • considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il d.P.C.M. 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19 (di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del decreto del d.P.C.M. 8 marzo 2020, inizialmente riferite alla regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), nonché – con il d.P.C.M. 11 marzo 2020 – ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, introducendo limitazioni generalizzate agli spostamenti, nonché la sospensione di riunioni e *meeting* “*in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità*”;
- • alla luce delle misure emergenziali sopra richiamate sono pervenute all'Autorità varie comunicazioni da parte di imprese che operano nei settori regolati e da loro associazioni, nell'ambito delle quali sono state rappresentate le azioni avviate dai gestori per proseguire regolarmente le relative attività di erogazione, sospendendo temporaneamente i servizi non essenziali alle medesime connesse e ricollocando sul territorio il personale rimasto a disposizione, al contempo garantendo modalità operative nel rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore, e fornendo specifici contatti per ogni tipo di comunicazione legata all'emergenza in corso;
- • con il Comunicato 11 marzo 2020, l'Autorità ha raccomandato che vengano adottate e condivise tra gli operatori prassi tese a garantire la massima sicurezza e protezione dal rischio di contagio di tutto il personale, con particolare attenzione a coloro che hanno funzioni o competenze essenziali per la garanzia della continuità del servizio, contestualmente chiarendo che “*la condizione di stato di emergenza, che riguarda tutto il Paese, costituisce un elemento di cui [l'Autorità medesima] terrà necessariamente conto ai fini dell'applicazione delle discipline regolatorie introdotte nei settori di propria competenza, quali, ad esempio, quelle relative agli indicatori di qualità del servizio e dei correlati effetti economici*”;
- • al contempo, come evidenziato nella deliberazione 59/2020/R/COM, l'Autorità ha ritenuto necessario segnalare alle competenti autorità l'opportunità di riconsiderare i termini individuati dal legislatore per l'approvazione (relativa all'anno 2020) delle “*tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”, proponendo il differimento al 30 giugno 2020 del termine del 30 aprile 2020 di cui al citato articolo 1, comma 683-bis, della legge 147/13.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- • nell'ambito delle misure di “*sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto (unitamente al differimento al 31 maggio 2020 del termine

per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, previsto dal comma 2) che:

- - *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”* (comma 4);
- - *“I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”* (comma 5);
- • il successivo d.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ha, tra l’altro, sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo d..P.C.M., tra le quali figurano le *“Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali”* (codice ATECO 38) e le *“Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti”* (codice ATECO 39);
- • l’Autorità, alla luce delle richiamate novità normative (e in particolare di quelle recate dal citato comma 5 dell’articolo 107 del decreto-legge 18/20), con il Comunicato 24 marzo 2020 ha, tra l’altro, evidenziato come:
 - - *“la duplice deroga sia alla copertura dei costi [di cui all’articolo 1, comma 654, della legge 147/13], sia alla corretta applicazione [delle regole di trasparenza e] dei calcoli per la loro determinazione [stabiliti dal MTR], svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF [derogando dunque dall’articolo 1, comma 683, della legge 147/13], [possa] rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere”*;
 - - *“allo stesso tempo, l’emergenza epidemiologica si [stia] riflettendo in crescenti difficoltà operative per i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti. L’attenta individuazione di queste criticità emergenti – in cui si possono ricomprendere quelle relative alla raccolta dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al contagio, con i possibili riflessi in termini di tenuta della struttura delle filiere di raccolta sin qui sviluppate nel Paese, nonché delle infrastrutture di recupero e smaltimento – deve (...) essere considerata nell’ambito di una visione complessiva di equilibrio economico e finanziario del settore e delle connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio”*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- un'efficiente azione straordinaria di completamento e integrazione della regolazione vigente (a garanzia della continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della tutela degli utenti e della finanza locale), richiede l'acquisizione, da parte dell'Autorità, di elementi informativi di cui dispongono gestori e Enti territorialmente competenti;
- tali elementi, peraltro, non sono solo funzionali alla definizione di una regolazione coerente e rispondente alle effettive esigenze del sistema nell'attuale fase emergenziale, ma sono altresì strumentali all'espletamento delle funzioni di monitoraggio e verifica tese a garantire i necessari requisiti di trasparenza a tutela degli utenti;
- ai fini di cui sopra, inoltre, l'articolo 2, comma 20, della legge 481/95, alla lettera a), attribuisce, all'Autorità, uno specifico potere di richiedere dati e informazioni ai soggetti che a qualunque titolo esercitino i servizi sottoposti alla sua regolazione.

RITENUTO CHE:

- nella situazione di emergenza che attualmente interessa il Paese, determinata dall'insorgenza di rischi per l'incolumità pubblica e privata connessi ad agenti virali trasmissibili, la ricerca di soluzioni straordinarie e urgenti debba comunque perseguire una logica di miglioramento generalizzato rispetto alle criticità riscontrate;
- al fine di permettere al settore di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell'utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale, secondo quanto prefigurato dall'Autorità nel Comunicato 24 marzo 2020, sia prioritario acquisire ogni informazione utile a porre in essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile;
- sia, pertanto, necessario richiedere agli Enti territorialmente competenti e ai gestori (come definiti al comma 1.1 del MTR) tutti gli elementi che possano consentire all'Autorità di valutare l'adozione di provvedimenti urgenti volti, in particolare, a:
 - assicurare, in un'ottica di tutela degli utenti, la corretta applicazione delle regole di trasparenza, tenuto conto della soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura secondo quanto stabilito dal MTR;
 - garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, attraverso la definizione delle più idonee modalità di trattazione degli oneri aggiuntivi che i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti prevedessero di sostenere per far fronte all'emergenza epidemiologica, e svolgendo specifici approfondimenti per individuare strumenti volti alla mitigazione degli effetti per gli utenti o per loro singole categorie, derivanti dall'attuale situazione emergenziale.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- in sede di definizione dei citati provvedimenti urgenti e sulla base degli ulteriori elementi che verranno acquisiti, sia opportuno valutare il differimento del termine (fissato al 31 dicembre 2020 dal comma 3.3 della deliberazione 443/2019/R/RIF) per la conclusione del procedimento avviato con deliberazione 225/2018/R/RIF, relativamente agli aspetti riferiti alla determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e alle modalità di approvazione delle tariffe medesime definite dagli Enti territorialmente competenti

DELIBERA

1.1 di verificare, anche alla luce delle recenti disposizioni citate in premessa, in un'ottica di tutela degli utenti, la corretta applicazione delle regole di trasparenza, di redazione dei PEF e di individuazione delle entrate tariffarie, tenuto conto della soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura secondo quanto stabilito dal MTR;

1.2 di procedere, nell'ambito della definizione di provvedimenti urgenti, alla individuazione di misure volte alla mitigazione degli effetti derivanti dalla situazione emergenziale sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, al fine di garantire continuità nei servizi essenziali;

1.3 di effettuare, nell'ambito della definizione di provvedimenti urgenti, verifiche e approfondimenti per individuare strumenti volti alla mitigazione degli effetti per gli utenti o per loro singole categorie, derivanti dall'attuale situazione emergenziale;

1.4 di richiedere, al fine di adottare provvedimenti urgenti di regolazione e controllo di competenza dell'Autorità, agli Enti territorialmente competenti e ai gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ogni informazione utile alle finalità di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, qualora specificamente riconducibile all'emergenza COVID-19, con particolare riferimento:

i. agli eventuali oneri aggiuntivi emersi nell'ambito delle attività gestionali, precisandone incidenza e tipologia;

ii. alle eventuali attività gestionali maggiormente impattate, fornendo elementi per una corretta valutazione dei possibili effetti in termini di mantenimento o miglioramento dei livelli di qualità, nonché di modifica o invarianza del perimetro gestito;

iii. alle possibili criticità connesse alla gestione tariffe e rapporti con gli utenti, indicando elementi utili a valutarne le ricadute in termini di previsioni di riscossione, nonché segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela;

1.5 di valutare, in sede di definizione delle citate misure e sulla base degli ulteriori elementi acquisiti, il differimento del termine per la conclusione del procedimento avviato con deliberazione 225/2018/R/RIF, relativamente agli aspetti riferiti alla determinazione dei



criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e alle modalità di approvazione delle tariffe medesime definite dagli Enti territorialmente competenti;

1.6 di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle associazioni Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI, ANEA, CIAL, CISAMBIENTE, COMIECO, CONAI, COREPLA, COREVE, CORIPET, FISE ASSOAMBIENTE, RICREA, RILEGNO e UTILITALIA; 13

1.7 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 marzo 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini

D) ANACAP**LE INIZIATIVE DI ANACAP A SOSTEGNO DELLE AZIENDE DEL SETTORE DALL'INIZIO DELL'EMERGENZA COVID-19.**

A TUTTE LE AZIENDE ISCRITTE ALL'ALBO

LORO SEDI

Oggetto: Le iniziative di ANACAP a sostegno delle Aziende del Settore dall'inizio dell'emergenza COVID-19

L'ANACAP con la presente intende ripercorrere tutta l'attività posta in essere a supporto delle Aziende Associate e dell'intero Settore dal primo momento in cui l'emergenza COVID - 19 ha impattato sulle attività delle società iscritte all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

La presente nota non ha finalità autoreferenziale, ma è diretta a favorire, attraverso una dettagliata informazione, la coesione tra le aziende in un momento così impegnativo.

Stante il necessario blocco degli spostamenti disposto da ripetuti provvedimenti del Governo, attraverso idonea piattaforma, di cui l'Associazione si è da tempo dotata, sono state svolte videoconferenze con tutte le Aziende Associate, con i Componenti del Direttivo, al fine di veicolare in tempo utile tutte le novità normative e assumere decisioni sui percorsi da seguire

nel dialogo costruttivo che ANACAP ha avviato con le Istituzioni anche in questo peculiare momento dell'emergenza COVID-19.

Ma veniamo al dettaglio.

1. Fin da subito l'Associazione ha compiuto un attento studio di tutti i provvedimenti con i quali il Governo ha adottato le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, caratterizzati, peraltro e ovviamente, dalla loro entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Li elenchiamo al fine di dare alle Aziende i riferimenti normativi tutti pubblicati, unitamente alle relative note di lettura, sul sito www.Anacap.it

1. D.L: 23 febbraio 2020, 6;

2. D.P.C.M. 23 febbraio 2020;
3. D.P.C.M. 25 febbraio 2020;
4. D.P.C.M. 1 marzo 2020;
5. D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
6. D.P.C.M. 4 marzo 2020;
7. D.L. 8 marzo 2020, n. 11;
8. D.P.C.M. 8 marzo 2020;
9. D.L. 9 marzo 2020, n. 14;
10. D.P.C.M. 9 marzo 2020;
11. D.P.C.M. 11 marzo 2020;
12. D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
13. D.P.C.M. 22 marzo 2020;

Sono attesi perché in corso di pubblicazione il D.L. che è stato emanato ieri dal Governo, nonché il DPCM annunciato dal Presidente del Consiglio, che si prevede verrà assunto dopo la sua Relazione alle Camere, attualmente in corso.

2. ANACAP ha avuto modo di esaminare la bozza del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID_19”*, la cui portata iniziale incideva sulle aziende del settore in misura significativa ed allarmante, tenuto conto che prevedeva la sospensione di tutti i termini di versamento delle entrate tributarie e patrimoniali fino al 31 agosto 2020.

ANACAP ha immediatamente rappresentato al Governo che una tale radicale misura, per giunta, senza la previsione di meccanismi compensativi, avrebbe avuto effetti devastanti per il settore ed avrebbe comportato la chiusura delle aziende tutte.

L’Associazione ha interloquito con l’ANCI – IFEL e con il MEF e ha invitato il Governo a riesaminare il provvedimento contenuto nella bozza affinché la sospensione dei termini per l’emissione degli atti e per i versamenti non fosse confermata. Nel decreto-legge portato all’approvazione del Consiglio dei Ministri (D.L. 17 marzo 2020, n. 14) è stata parzialmente accolta la richiesta, sì che la sospensione dei suddetti termini è stata fissata al 31 maggio 2020.

3. In sede di videoconferenza successiva all’emanazione del citato decreto, sono state congiuntamente esaminate dai Componenti del Direttivo e dalle Aziende che hanno chiesto

di intervenire, le norme che più incidono sul Settore, ovvero gli artt. 60, 62, 67 e 68 del Titolo IV del decreto legge “*Misure fiscali a sostegno delle liquidità delle famiglie e delle imprese*” e, pur a fronte di norme che non vietano le attività, si è condivisa la decisione di non svolgere alcuna attività di accertamento o riscossione fino a tutto aprile perché eticamente inammissibile e politicamente inopportuno.

Si è condivisa una condotta virtuosa non senza rappresentare al Governo che tale scelta è foriera di gravi pregiudizi per il Settore. E in tale direzione è stata chiesta al Governo di prevedere misure compensative attraverso la presentazione di un emendamento in sede di conversione in legge del D.L. n.18/2020.

4. Nell'immediato ANACAP ha chiesto al MEF di differire gli adempimenti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo previsti dall'art. 18 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289. La proroga è stata concessa con provvedimento, in corso di notifica, che sarà immediatamente partecipato a tutte le Aziende, anche non iscritte.

5. Alla luce del D.P.C.M. 22 marzo 2020, ANACAP ha comunicato al Governo che tutte le attività, ivi comprese quelle delle pubbliche affissioni, sarebbero state sospese, non potendosi ritenere che le Aziende del settore rientrassero nell'elenco delle imprese tenute ad assicurare le loro attività.

Poiché, nell'ambito di ogni provincia la Prefettura può assumere proprie determinazioni in merito alla citata sospensione, ANACAP ha comunicato l'interruzione di tutte le attività anche al Ministero dell'Interno, con l'auspicio che vi sia una linea guida generale e non si verifichi la fisiologica diversificazione delle decisioni in base alle Province in cui le Aziende operano.

6. Con riferimento al ricorso agli ammortizzatori sociali, ANACAP, al fine di supportare le Aziende Associate sui contenuti del Titolo II del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“*Misure a sostegno del lavoro*”), ha indetto e tenuto una videoconferenza con tutte le

Associate, con la presenza di un esperto Professionista in Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale, che ha risposto a tutti i quesiti posti dai partecipanti. Dopo questo primo confronto, ovviamente, le Aziende che ne avessero bisogno potranno autonomamente ricorrere al supporto tecnico del citato Professionista.

7. ANACAP ha proposto al Direttore Generale del MEF e ad ANCI la costituzione di un tavolo tecnico ai fini di una interpretazione condivisa dei provvedimenti legislativi emanati ed emanandi e per suggerire al Governo le eventuali modifiche legislative da apportare.

Data l'urgenza, ANACAP ha sottoposto ai suoi interlocutori, nel corso della videoconferenza tenutasi il 23 u.s., una proposta di emendamento all'art.68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in fase di conversione (Atto Senato 1766, V Commissione Bilancio), registrando la condivisione della proposta emendativa da parte di ANCI-IFEL e dal MEF.



Tale tavolo, costituito da ANACAP, IFEL – ANCI e dal MEF, predisporrà le linee guida per dare coerente e concreta attuazione, per il Settore, alle norme emanate e a quelle che ancora interverranno nel prossimo futuro per il far fronte all'emergenza COVID-19.

8. La costante attenzione imposta dalla emergenza epidemiologica, che impegna giornalmente, attraverso riunioni in videoconferenza, il Consiglio Direttivo e la Segreteria di Presidenza, non ha interrotto la consueta attività informativa e consulenziale di ANACAP.

Tutti i documenti in cui si è riversata l'attività compiuta da ANACAP sono stati comunicati alle Aziende Associate e pubblicate sul sito dell'Associazione.

Con l'impegno di sempre.

Roma, 25 marzo 2020.

Il Presidente

Avv. Pietro di Benedetto